



Settembre 2020

Testo coordinato del

DM 17 luglio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².

INDICE

Att. n. 78 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità	2
Stato normativo	2
DM 17 luglio 2014.....	3
<i>Allegato</i>	6
1. Generalità.....	6
2. Ubicazione	6
3. Caratteristiche costruttive	6
4. Misure per il dimensionamento delle vie esodo	7
5. impianti di climatizzazione.....	9
6. Impianti elettrici	9
7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.....	10
8. Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio.....	10
9. Segnaletica di sicurezza	10
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.....	10
11. Divieti.....	11
Note al DM 17/07/2014.....	12
DM 01 febbraio 2006 (Liberalizzazione piste di atterraggio)	13
DM 26 ottobre 2007, n. 238 (Norme antincendio eliporti ed elisuperfici)	26
Note al DM 26/10/2007.....	33
DM 30 giugno 2011 (Disposizioni durante rifornimento aeromobili)	34
DM 23 settembre 2011 (Dotazione minime di personale, mezzi, attrezzature, antincendio, negli aeroporti e aviosuperfici)	41
DM 06 agosto 2014 (Disposizioni servizio di salvataggio in assenza dei VVF).....	45
DM 17 settembre 2014 (Differimento di termini di entrata in vigore del DM 06/08/2014).....	52
DM 15 giugno 2015 (Integrazioni al DM 06/08/2014)	53



Att. n. 78 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, **con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²**; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			Tutti
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
--	Non presente nell'allegato al DM 16/02/82 in quanto attività di nuova istituzione			

Stato normativo

Delle attività 78 le aerostazione sono regolamentate dal DM 17 luglio 2014.
Si riportano anche i decreti relativi agli aspetti gestionali delle piste di atterraggio.

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.



MINISTERO DELL'INTERNO

DM 17 luglio 2014

(G.U. 28 luglio 2014, n. 173).

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².

il Ministro dell'interno
di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

Ravvisata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²;

Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m², così come definite nella regola tecnica di cui all'art. 3.

Art. 2

Obiettivi



1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano alle aerostazioni di cui all'art. 1, di nuova realizzazione e alle aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

2. Le aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguate alle disposizioni di cui alla regola tecnica allegata al presente decreto secondo le indicazioni di cui all'art. 6, salvo che nei seguenti casi:

- a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
- b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 5

Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purchè legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali



1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le aerostazioni di cui all'art. 4, comma 2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati ¹:

- a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 15 e successive modificazioni, per i seguenti punti:
 1. Generalità;
 2. Ubicazione;
 4. Misure per il dimensionamento delle vie esodo (con esclusione dei punti: 4.4 e 4.8, per il punto 4.3 la capacità di deflusso può essere aumentata fino a 75 anche nel caso in cui gli impianti sono previsti nel progetto di cui al comma 2 del presente articolo);
 6. Impianti elettrici (con esclusione dei punti 6.2, comma 1, lettera d) e 6.3, comma 2);
 - 7.2 Estintori;
 9. Segnaletica di sicurezza;
 10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio (con esclusione dei commi 6 e 7);
 11. Divieti;
- b) entro tre anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i seguenti punti:
 - 4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo;
 5. Impianti di climatizzazione;
 - 6.3. Illuminazione di sicurezza (limitatamente al comma 2);
 7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (con esclusione del punto 7.2);
 8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
 10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, (limitatamente al comma 6);
- c) entro cinque anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della regola tecnica.

2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

¹ I termini per l'adeguamento di cui alle lett. b) e c) sono stati prorogati dall'art. 45-bis del DL 16/07/2020, n. 76 come convertito, con modificazioni, dalla L. 11/09/2020, n. 120, come di seguito indicato:

“Art. 45-bis. - Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni.

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2023.

2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti.”. N.d.R.

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI AEROSTAZIONI CON SUPERFICIE COPERTA ACCESSIBILE AL PUBBLICO SUPERIORE A 5.000 M²

1. Generalità

1.1. Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica ha lo scopo di indicare misure tecniche e gestionali di prevenzione incendi da osservarsi nella progettazione, realizzazione ed esercizio di strutture destinate ad aerostazione, al fine di garantire l'uniformità di applicazione delle misure di sicurezza antincendio sul territorio nazionale da parte dei responsabili delle attività.

2. Le indicazioni riportate nella presente regola tecnica si applicano alle attività di aerostazione svolte all'interno di un edificio, anche pluripiano, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².

1.2. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda, oltre che al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 e successive modificazioni, anche al Regolamento CE n. 300/2008 dell'11 marzo 2008.

2. Ai fini della presente regola tecnica si definisce inoltre:

Aerostazione: infrastruttura aeroportuale comprese le relative pertinenze commerciali, di servizio, di ristoro e di controllo del passeggero, attrezzata per la permanenza, i controlli di sicurezza, l'imbarco, lo sbarco e per il transito dei passeggeri e del loro bagaglio.

Responsabile dell'attività: fatti salvi i casi specifici, in generale è la Società di gestione dell'attività aeroportuale, le cui competenze sono definite all'art. 705 del Codice della Navigazione.

Area lato volo (airside): area di manovra di un aeroporto, terreni ed edifici adiacenti, o parti di essi, l'accesso ai quali è limitato.

Area lato terra (landside): parti di aeroporto, terreni adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano nell'area lato volo (airside).

TPHP (Typical Peak Hour Passengers): numero di passeggeri nell'ora di punta tipica.

Strato di aria libera da fumo: zona compresa fra il livello del pavimento e il limite inferiore dello strato di fumo in cui la concentrazione del fumo è minima e le condizioni sono tali da permettere il movimento agevole delle persone.

1.3. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi

1. Per le aree e impianti a rischio specifico classificate come attività soggette a controllo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. Ubicazione

2.1. Generalità

1. Le attività devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

2.2. Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,5 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di volta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10 %;

resistenza al carico: almeno 20 t (8 t asse anteriore, 12 t asse posteriore, passo 4 m).

2. L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso delle persone.

3. Caratteristiche costruttive

3.1. Resistenza al fuoco

1. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'aerostazione devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco commisurati alla classe del compartimento determinate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, con un livello di prestazione minimo pari al III. In caso di distribuzione non uniforme del carico di incendio, lo stesso va calcolato con riferimento alla sua effettiva distribuzione così come prescritto al



comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007. In tale caso, le strutture vanno verificate con modelli di incendio localizzati utilizzando il valore del carico di incendio specifico q_f . Un modello di incendio localizzato di comprovata validità è riportato nella norma UNI EN 1991 1-2.

2. I requisiti di resistenza al fuoco delle strutture portanti e degli elementi di compartimentazione delle aree a rischio specifico devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate.

3.2. Reazione al fuoco ²

1. I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 e successive modificazioni, devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni di seguito specificate.

2. In tutte le zone dell'aerostazione accessibili al pubblico le pareti dovranno essere realizzate o rivestite con materiali aventi classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s1,d0. Tali materiali potranno essere installati anche non in aderenza al supporto incombustibile purché detta classe risulti attribuita in funzione delle reali condizioni di posa, ossia avendo valutato il comportamento al fuoco su entrambe le facce.

3. Fanno eccezione le pareti di separazione tra le varie attività commerciali che dovranno essere realizzate in materiali di classe A1.

4. In tutte le zone dell'aerostazione accessibile al pubblico gli eventuali controsoffitti o rivestimenti del soffitto incombustibili dovranno avere classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s1,d0 e tutti i pavimenti dovranno avere classe di reazione al fuoco non inferiore a B_{fl}-s1.

5. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili aventi classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s2-d1 e B_L-s2-d1 quando è prevista una protezione in grado di garantire che gli stessi non siano a contatto con le fiamme, da realizzarsi con prodotti e/o elementi da costruzione aventi una classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30.

6. In caso di protezione con impianto automatico di spegnimento può consentirsi l'impiego di materiali di classe C-s1-d0, Cfl -s1 in luogo rispettivamente delle classi B-s1-d0, B_{fl}-s2 precedentemente indicate.

7. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modificazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'art. 10 del citato decreto 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

I tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

Le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.

I sedili non imbottiti dovranno essere di classe non superiore a 2.

8. Le canalizzazioni di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione dovranno essere conformi al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003.

9. Sono fatti salvi i materiali installati in data precedente all'emanazione della presente regola tecnica. Per le attività esistenti, andranno utilizzati materiali classificati, come sopra indicato, in occasione della loro sostituzione.

3.3. Compartimentazione

1. Le aree aperte al pubblico delle aerostazioni, distribuite anche su più livelli, devono essere compartimentate dalle altre aree dell'edificio. In caso di collegamenti con nodi di trasporto intermodali andranno individuate le idonee misure di sicurezza compatibili con le attività connesse.

2. Gli elementi di separazione devono possedere una classe di resistenza al fuoco non inferiore a quella richiesta per il compartimento aerostazione, ovvero non inferiore a quella prevista per l'attività adiacente, qualora fosse richiesta per quest'ultima una classe di resistenza superiore.

3. Per le aree adibite ad attività commerciali è ammessa la comunicazione con le aree dell'aerostazione aperte al pubblico senza necessità di requisiti di compartimentazione, con esclusione per i depositi annessi con superficie superiore a 100 m² e carico d'incendio superiore a 600 MJ/m².

4. Per le comunicazioni tra le aree aperte al pubblico e l'impianto di smistamento bagagli, negli attraversamenti di tali compartimenti con i nastri trasportatori, è ammessa l'adozione di un idoneo sistema di confinamento dei fumi.

3.4. Ascensori e rampe mobili

1. Tutti gli ascensori che attraversano più compartimenti devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto per i compartimenti attraversati.

2. Le caratteristiche dei vani ascensore devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

4. Misure per il dimensionamento delle vie esodo

4.1. Generalità

² Vedasi, in merito alla documentazione da allegare alla SCIA, il [chiarimento prot. n° 4882 del 31/03/2020](#). N.d.R.

1. Per quanto non specificatamente previsto nella presente regola tecnica, le misure relative alle vie di esodo devono essere conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, concernente le misure relative alle vie di esodo in caso di incendio nei luoghi di lavoro.

4.2. Affollamento

1. Il valore dell'affollamento massimo ipotizzabile dell'intera aerostazione, viene dichiarato dal gestore aeroportuale, ma non potrà essere inferiore al TPHP (Typical Peak Hour Passengers: numero di passeggeri nell'ora di punta tipica) ottenuto con la formulazione riferita alla metodologia FAA (Federal Aviation Administration) moltiplicando il traffico annuo per i fattori correttivi di seguito indicati, incrementato del 20 %:

Traffico anno	TPHP
≥20.000.000	0.030%
10.000.000-19.999.999	0.035%
1.000.000-9.999.999	0.040%
5000.000-999.999	0.050%
100.000-499.000	0.065%
< 100.000	0.120%

2. Il valore massimo dell'affollamento ipotizzabile e la destinazione delle diverse zone deve essere dichiarato dal gestore anche per le seguenti aree, per le quali, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a:

- lato volo (airside) e lato terra (landside): 0.07 persone/m²;
- gates imbarco e sala di riconsegna bagagli: 0.20 persone/m²;
- zone check-in e sala di attesa arrivi: 0.25 persone/m²;
- zona in prossimità dei controlli di sicurezza: 0.40 persone/m².

4.3. Capacità di deflusso

1. La capacità di deflusso per le aerostazioni non deve essere superiore a 60.
2. In caso di presenza del sistema di controllo fumi e dell'impianto automatico di spegnimento, la capacità di deflusso può essere aumentata fino a 75.

4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo

1. Il percorso effettivo, senza ostacoli al deflusso, per raggiungere un luogo sicuro, non può essere superiore a 60 m.
2. In caso di presenza di impianto automatico di spegnimento o di impianto di estrazione localizzata dei fumi, la lunghezza del percorso può essere aumentata fino a 70 m.

4.5. Sistema delle vie di esodo

1. Le zone, landside e airside, devono essere ognuna provvista di un proprio sistema organizzato di vie d'uscita indipendenti verso un luogo sicuro, dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alla capacità di deflusso, che, in caso di incendio, garantisca l'esodo rapido e ordinato degli occupanti, comprese le persone disabili.

2. Le vie di uscita delle aree commerciali possono confluire nel sistema di vie di esodo dell'aerostazione.

3. Ai fini dell'esodo per la zona airside/landside, si potranno utilizzare i varchi di controllo confluenti sulla zona landside/airside, se tale ipotesi è prevista nel piano di emergenza.

4. Nel piano di emergenza deve essere prevista l'attivazione, di un servizio di assistenza all'esodo per le persone diversamente abili.

4.6. Larghezza totale delle vie di esodo

1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, e da ogni zona, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

4.7. Numero di uscite

1. Le uscite da ciascun piano o compartimento frequentato dal pubblico non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.

4.8. Sistema di controllo dei fumi e del calore, di tipo naturale o meccanico

1. Le aree dell'aerostazione accessibili al pubblico devono essere provviste di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire uno strato di aria libera da fumo di altezza pari almeno a 2,00 m., progettato, costruito e gestito in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012 ed in relazione alle attività in esame.

2. In particolare il raggiungimento di tale obiettivo prestazionale dovrà essere realizzato mediante un'ideale progettazione del sistema di smaltimento fumi che tenga conto anche delle necessarie esigenze di aria fresca di richiamo e di mantenere condizioni ambientali sostenibili e compatibili con le necessità degli occupanti, in corrispondenza delle uscite di sicurezza e lungo i percorsi di esodo, per il tempo necessario al raggiungimento di un luogo sicuro e/o l'intervento delle squadre di soccorso.

3. Nel caso di aerostazioni articolate su più edifici, eventualmente uniti tramite corridoi di collegamento, per i singoli edifici dell'aerostazione dovranno essere previsti idonei sistemi di confinamento del fumo.

4. Per il calcolo della portata dei fumi deve essere assunto un incendio di progetto pari ad almeno 3.000 kW, da intendersi come potenza massima raggiunta. La potenza sarà espressa mediante una funzione temporale ad andamento di tipo quadratico e con velocità di crescita media. Nel caso di installazione di un impianto di spegnimento automatico sprinkler è consentito assumere un incendio di progetto di 1.500 kW.

5. Impianti di climatizzazione

1. Gli impianti di climatizzazione, di tipo centralizzato o localizzato, devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- non alterare la compartimentazione;
- evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

6. Impianti elettrici

6.1. Generalità

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla legge 1 ° marzo 1968, n. 186.
2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti ulteriori caratteristiche:
 - non costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
 - non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;
 - il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
 - essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dei soccorritori;
 - disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

6.2. Impianti elettrici di sicurezza

1. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:
 - a) illuminazione di sicurezza;
 - b) allarme;
 - c) rivelazione incendio;
 - d) impianto di diffusione sonora;
 - e) sistema di controllo fumi;
 - f) impianti di estinzione degli incendi.
2. L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la normativa tecnica vigente, in grado di assicurare il passaggio automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro:
 - 0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d;
 - 15 s per gli impianti di cui alle lettere e-f.
3. Il dispositivo di carica degli eventuali accumulatori e/o dei gruppi di continuità deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.
4. L'autonomia di funzionamento dell'alimentazione di sicurezza degli impianti di cui alle lettere a-b-c-d-e-f) è stabilita in 60 minuti.
5. L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

6.3. Illuminazione di sicurezza

1. In tutte le aree aperte al pubblico delle aerostazioni, deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza.
2. L'impianto deve assicurare un livello di illuminazione in conformità alle norme vigenti, e comunque non inferiore a 5 lux ad 1 metro di altezza dal piano di calpestio.
3. Per l'impianto di illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole lampade autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata.

7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

7.1. Generalità

1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere progettate, installate, e gestiti secondo la regola dell'arte, conformemente alle normative specifiche e a quanto di seguito indicato.

7.2. Estintori

1. Le attività devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e in prossimità delle uscite; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di un estintore per ciascun impianto a rischio specifico e per ciascuna attività commerciale presente.

2. Gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A - 89B C.

3. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

7.3. Reti idranti

1. Le aerostazioni nel loro complesso devono essere dotate di apposita rete idranti, progettata, costruita, e gestita in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

2. Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779, è così stabilito, in base alla superficie coperta accessibile al pubblico dell'aerostazione:

- superficie inferiore a 10.000 m² = livello 1;
- superficie tra 10.000 e 50.000 m² = livello 2;
- superficie superiore a 50.000 m² = livello 3.

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845.

3. Per le aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 10.000 m² deve essere prevista anche la protezione esterna conforme alla norma UNI 10779.

4. In ogni caso si dovranno installare, in posizione accessibile e sicura, ed in numero adeguato all'estensione e alla conformazione dell'aerostazione, idranti soprasuolo conformi alla norma UNI EN 14384, collegati alla rete pubblica, atti al rifornimento dei mezzi di soccorso e con una erogazione minima di 500 l/min per almeno 90 minuti.

7.4. Impianto di spegnimento automatico

1. Tutti i locali con superficie superiore a 100 m² e con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m², depositi e servizi compresi, devono essere protetti da impianto di spegnimento automatico, di tipo idoneo all'uso ed al luogo di installazione, progettato, costruito e gestito in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

2. Nelle aree accessibili al pubblico l'impianto di spegnimento automatico deve essere ad acqua.

8. Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio

1. Tutti i locali dell'aerostazione devono essere protetti da un impianto fisso di rivelazione e segnalazione allarme incendio progettato, costruito e gestito in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

9. Segnaletica di sicurezza

1. Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, almeno in lingua italiano e inglese, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi:

- le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;
- il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio;
- i pulsanti di allarme.

2. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza.

3. Per le specificità connesse all'esodo di persone con disabilità dovrà essere adottata la cartellonistica definita dall'art. 4.3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

1. L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve essere di tipo coordinato.



2. Il piano di emergenza deve prevedere un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.

3. La consistenza numerica del servizio interno di sicurezza antincendio, deve tenere conto della valutazione dei rischi d'incendio e deve essere costituito, in ogni caso, da un numero di addetti non inferiore a quattro unità per ogni singola aerostazione.

4. Gli addetti del servizio, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

5. I componenti la squadra di emergenza dovranno, fra l'altro, conoscere la posizione e la zona di competenza, dei quadri elettrici generali e degli eventuali comandi di sgancio a distanza ed essere opportunamente addestrati sulle procedure da attuarsi in caso di emergenza.

6. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito locale presidiato, che garantisca la funzionalità anche in caso di emergenza, in cui convergono tutti i segnali per la gestione dell'emergenza.

7. Deve essere presente un efficiente sistema di diffusione sonora in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme, percepibili anche ai portatori di disabilità sensoriali, allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.

8. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

11. Divieti

1. È vietato installare all'interno degli ambienti dell'aerostazione accessibili al pubblico apparecchi per la produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido o gassoso, e apparecchi elettrici con resistenza in vista.

2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio.



Note al DM 17/07/2014

[1]

(Chiarimento)
PROT. n° 0004882

Roma, 31 marzo 2020

Oggetto: *Attività 78 dell'Allegato I al DPR 151- Documentazione da allegare alla SCIA - Risposta quesito*

Si riscontra il quesito rubricato in oggetto, acquisito agli atti di questa direzione Centrale con nota DCPREV n° 2962 del 25/2/2020 e si rappresenta quanto di seguito indicato.

Si premette che, per le attività di cui all'Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ed in particolare per le aerostazioni di cui al presente quesito, l'inizio dell'attività è subordinato alla preventiva presentazione, al competente Comando dei Vigili del fuoco, della SCIA (*segnalazione certificata di inizio attività*), corredata dalla documentazione di cui all'art.4 del DM 7/8/2012, tra cui l'asseverazione a firma di un tecnico abilitato.

Al riguardo, all'asseverazione di che trattasi sono allegati, in particolare, certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al citato DM 7/8/2012, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, siano stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Per i prodotti e materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, la documentazione di che trattasi è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste in progetto, resa su MOD PIN 2.3-2018 DICH. PROD. disponibile sul sito <http://www.vigilfuoco.it>.

Al riguardo si specifica che le aerostazioni di cui al punto 78 dell'allegato I al DPR 151, sono attualmente disciplinate dal D.M. 17 luglio 2014 "*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²*", e quindi i materiali e prodotti da costruzione per i quali va resa la succitata dichiarazione di rispondenza dei prodotti impiegati alle prestazioni prescritte dalla norma e richieste in progetto, sono unicamente quelli di cui al p.to 3.2 del DM 17/7/2014, ed in particolare, per i materiali di arredamento, i soli tendaggi, poltrone, mobili imbottiti e sedili non imbottiti.

Con riferimento, invece, alle pellicole grafiche, per quanto non specificato nel quesito posto, si precisa che, ove le stesse siano impiegate come rivestimento di pareti, va resa anche per queste la dichiarazione di rispondenza su MOD PIN 2.3-2018 DICH. PROD.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DM 01 febbraio 2006 (Liberalizzazione piste di atterraggio)

(G.U. 09 maggio 2006, n. 106).

Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.

Parte prima
Norme generali

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
il Ministro dell'interno
e
il Ministro della difesa

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96;

Visto l'art. 117, lettera h) della Costituzione della Repubblica italiana, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 2003 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, ha modificato i decreti 10 marzo 1988 e 27 dicembre 1971 recanti norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 250/1997 che ha trasferito all'Ente nazionale per l'aviazione civile le funzioni amministrative e tecniche nel settore dell'aviazione civile, ivi comprese le competenze di natura regolamentare nelle materie tecniche di propria competenza;

Visto l'art. 2, comma 2, dello statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile approvato con decreto 3 giugno 1999 del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto interministeriale 8 agosto 2003;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni.

1. Per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.

2. Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.

3. Per «idrosuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.

4. Per «aviosuperficie in pendenza (AP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due per cento.

5. Per «aviosuperficie non in pendenza (ANP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due per cento.

6. Per «elisuperficie in elevazione» si intende una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno.

Art. 2.
Applicabilità.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

- a) alle aviosuperfici come definite all'art. 1;
- b) alle operazioni di aeromobili su aviosuperfici.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
 - a) al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e del Dipartimento della protezione civile;
 - b) alle elisuperfici ubicate su piattaforma o natante.
3. Le disposizioni del presente decreto disciplinano:
 - a) la gestione e l'uso delle aviosuperfici;
 - b) le caratteristiche fisiche e la segnaletica delle aviosuperfici;
 - c) le operazioni su aviosuperfici.

Art. 3.

Gestione ed uso delle aviosuperfici.

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 8, l'aviosuperficie è gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilità in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate.
2. La gestione di un'aviosuperficie è subordinata al consenso, espresso in forma scritta, del proprietario dell'area su cui l'aviosuperficie è ubicata; se l'area è appartenente allo Stato o a enti pubblici, la gestione è subordinata al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.
3. L'uso di un'aviosuperficie è subordinato al consenso del gestore, che è tenuto a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per la buona esecuzione dell'attività, ed è limitato ai voli intracomunitari.
4. Nei casi di cui agli articoli 13.8, 15.2, 17.2 e 18.4 ed agli articoli 22.4 e 23.2 per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie è richiesta specifica autorizzazione rilasciata dall'ENAC secondo la procedura di cui all'Appendice 1.

Art. 4.

Gestione – Norme procedurali.

1. La persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché della sicurezza dello Stato.
2. Il gestore trasmette all'ENAC almeno quaranta giorni prima della data di inizio della gestione dell'aviosuperficie copia del nulla osta di cui al precedente comma, gli estremi per la sua identificazione e per quella del proprietario dell'area destinata ad aviosuperficie, i dati caratteristici dell'aviosuperficie e ogni altra documentazione richiesta dall'ENAC.
3. Per la gestione di un'elisuperficie in elevazione il gestore deve inoltre dichiarare:
 - a) il possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa urbanistica in materia di edificabilità;
 - b) che l'elisuperficie è conforme alle specifiche disposizioni emanate dal Ministero dell'interno in materia di assistenza antincendio.
4. L'avvenuto inizio della gestione e qualsiasi modifica degli elementi indicati nei precedenti commi 2 e 3 devono essere tempestivamente comunicati dal gestore all'ENAC, al comune ed all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, per il tramite del locale ufficio o comando di polizia competente per territorio.
5. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono inoltre trasmesse dall'ENAC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo, al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla questura competente, al Ministero della difesa – Stato Maggiore, al Ministero dell'economia e delle finanze – Comando generale Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane, alla società Enav nonché alla regione ed al comune competenti nel cui territorio sono realizzate le opere di cui all'art. 1.
6. Le informazioni ed i dati relativi alle aviosuperfici ed elisuperfici per le quali è stata iniziata l'attività sono diffusi dall'ENAC per via informatica, mediante pubblicazione nel sito ufficiale dell'Ente.

Art. 5.

Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici.

1. Il pilota, oltre a richiedere il consenso di cui all'art. 3.3, comunica al gestore i seguenti dati per ciascun movimento:
 - a) nominativo pilota ed eventuale copilota;
 - b) tipo dell'aeromobile;
 - c) marche dell'aeromobile;
 - d) numero persone a bordo;
 - e) orario partenza e destinazione;
 - f) orario di arrivo e provenienza;
 - g) tipo del volo.

2. Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati di cui al comma precedente. Tali dati sono conservati dal gestore per almeno cinque anni e, a richiesta, sono resi disponibili alle autorità di pubblica sicurezza ed all'ENAC.

Art. 6.

Attività su aviosuperfici.

1. Sulle aviosuperfici, oltre all'effettuazione di attività non remunerate, sono consentite anche le attività di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo.

2. Ferma restando la responsabilità del gestore dell'aviosuperficie, le attività di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo si svolgono sotto la responsabilità del titolare della licenza di cui all'art. 778 del Codice della navigazione ed al regolamento CEE/2407/1992.

Art. 7.

Elisuperfici occasionali.

1. È considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio.

2. Al fine di determinare l'adeguatezza della elisuperficie occasionale, il pilota effettua una ricognizione in volo in cui accerta il rispetto delle seguenti condizioni:

a) la dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;

b) l'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie;

c) esistenza di un sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo;

d) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo;

e) l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni;

f) le fasi di decollo e di atterraggio non devono comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di persone.

3. L'uso di elisuperfici occasionali è consentito nei seguenti casi:

a) effettuazione di attività aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR diurno;

b) interventi di emergenza come definiti dall'ENAC.

4. Per l'uso delle elisuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore di cui all'art. 3 del presente decreto, la segnaletica e assistenza antincendio; il pilota è responsabile della scelta dell'area e della condotta delle operazioni.

5. L'uso delle elisuperfici occasionali è consentito anche per lo svolgimento di attività aerea privata ed è limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato.

6. L'uso delle elisuperfici occasionali ubicate su un'area di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le elisuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.

7. Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.

Art. 8.

Aviosuperfici occasionali.

1. È considerata aviosuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere operazioni occasionali di decollo e atterraggio di velivoli.

2. L'uso di aviosuperfici occasionali da parte di velivoli è consentito esclusivamente per attività di lavoro aereo. Per l'uso delle aviosuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore di cui all'art. 3, la segnaletica e l'assistenza antincendio; l'esercente certificato di lavoro aereo effettua preventivamente le proprie valutazioni sull'adeguatezza dell'aviosuperficie sulla base delle condizioni di cui ai punti b) c) d) e) e f) dell'art. 7.2, tenuto conto che, in ogni caso, le dimensioni dell'aviosuperficie devono essere idonee all'effettuazione della corsa di approdo e della corsa di decollo dei velivoli di cui è previsto l'impiego. L'uso di aviosuperfici occasionali è consentito anche per la pratica del volo in montagna in attività diversa dal trasporto pubblico.

L'uso di idrosuperfici occasionali per operazioni è consentito anche per attività diverse dal lavoro aereo.

3. L'uso delle aviosuperfici occasionali è limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato.

4. L'uso delle aviosuperfici occasionali ubicate su un'area di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le aviosuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa. Nel caso di idrosuperfici occasionali che siano ubicate in aree aperte al traffico nautico pubblico, non sono necessari nulla osta o concessioni d'uso, fermo restando la responsabilità dell'operatore ad operare nel rispetto delle regole della navigazione.

5. Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.

Art. 9. Comunicazioni.

1. Prima di iniziare un volo di trasferimento su una elisuperficie occasionale o su una aviosuperficie occasionale, il pilota deve trasmettere alla direzione aeroportuale e all'autorità di pubblica sicurezza competenti territorialmente sulla località nella quale l'aviosuperficie di destinazione è ubicata, le seguenti informazioni:

- a) aeroporto, aviosuperficie o elisuperficie di partenza;
- b) coordinate geografiche dell'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione ovvero, se ciò non è possibile, località nella quale l'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione è ubicata;
- c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;
- d) ora prevista di decollo;
- e) ora prevista di approdo;
- f) nominativo del pilota responsabile del volo;
- g) numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo;
- h) tipo dell'eventuale attività aerea locale che sarà svolta sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione;
- i) previsto periodo di tempo durante il quale sarà svolta l'attività aerea locale di cui alla lettera h) sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione.

2. L'annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'ora prevista di decollo deve essere immediatamente comunicato dal pilota agli enti di cui al paragrafo precedente.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai voli di trasferimento sulle aviosuperfici di cui all'art. 3 del presente decreto aventi origine o destinazione, senza scali intermedi, in Paesi dell'Unione europea. Per tali voli le informazioni di cui al precedente comma 1 sono comunicate anche alle autorità di dogana con almeno 12 ore di anticipo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.

Art. 10. Limitazioni.

1. La scelta, la gestione e l'uso di un'aviosuperficie sono subordinati al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali e sono comunque soggetti alle restrizioni permanenti o temporanee stabilite dalle competenti autorità civili o militari.

2. L'adempimento delle disposizioni del presente decreto non esonera dal rispetto della normativa vigente, anche riguardo a specifiche competenze di altre pubbliche autorità centrali e periferiche o di enti locali, per lo svolgimento delle attività sulle aviosuperfici.

3. L'ENAC può in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, la gestione e/o l'uso di un'aviosuperficie. La cessazione dell'attività di gestione o dell'uso dell'aviosuperficie è comunque disposta quando viene revocato il nulla osta del gestore, di cui all'art. 4.1. È comunque immediatamente disposta allorché ne viene fatta richiesta dalla Autorità di pubblica sicurezza.

4. L'ENAC può altresì limitare per zone geografiche, con provvedimento motivato, l'attività aerea su elisuperfici ed aviosuperfici occasionali.

5. Le informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla cessazione della gestione di aviosuperfici sono trasmesse dall'ENAC ai soggetti di cui all'art. 4.5.

Art. 11. Disposizioni generali.

1. Il pilota svolge le operazioni di volo sulle aviosuperfici sotto la propria responsabilità ed è tenuto a conformarsi alle norme e alle procedure di volo contenute nelle apposite pubblicazioni nazionali e alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dalle competenti autorità.

2. L'attività aerea sulle aviosuperfici deve essere effettuata a contatto visivo con il suolo, in condizioni meteorologiche non inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista e, limitatamente ai velivoli, nelle ore diurne.

3. Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di controllo del traffico aereo.

4. Qualora l'attività aerea avvenga in montagna o comunque in zona ove non è possibile il contatto radio bilaterale con l'ente di controllo del traffico aereo competente, il pilota deve sintonizzare la radio di bordo sulla frequenza di 130.0 MHZ ed effettuare periodiche chiamate all'aria, allo scopo di evitare conflitti di traffico.

5. L'ENAC può revocare, sospendere o modificare, in applicazione della normativa vigente, le autorizzazioni le certificazioni e le licenze rilasciati quando è accertata la violazione dei requisiti di cui al presente decreto.

Parte seconda

Attività elicotteristica su elisuperfici

Art. 12.

Elisuperfici – Caratteristiche tecniche.

1. La dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto.

2. L'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie.

3. Deve esistere sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo.

4. Gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo.

5. Durante le operazioni l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni.

6. Deve essere installata una manica a vento.

7. La segnaletica diurna deve essere quella indicata in Appendice 2.

8. In caso di operazioni notturne l'elisuperficie deve essere provvista della segnaletica notturna indicata in Appendice 2.

9. Per le operazioni notturne in aree geografiche di particolare difficoltà per l'avvicinamento ed in zone urbane, deve essere installato un sistema di guida visiva di planata.

Art. 13.

Elisuperfici in elevazione – Caratteristiche tecniche.

1. Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 12, alle elisuperfici in elevazione si applicano i requisiti di seguito riportati.

2. L'area destinata ad elisuperficie deve essere:

a) piana e di pendenza, compresa tra l'1% ed il 2%, idonea ad evitare l'accumulo di acqua o di altri liquidi;

b) dotata di protezione perimetrale esterna che non costituisca ostacolo.

3. Ciascun punto della superficie e delle strutture di sostegno deve resistere al carico massimo statico e dinamico dell'elicottero più pesante destinato ad operarvi, anche in caso di atterraggio violento.

4. Nell'area circostante l'area di decollo e di approdo non possono essere installati oggetti fissi a meno che tali oggetti non siano indispensabili alle operazioni e siano di tipo frangibile. L'altezza degli oggetti che per la loro funzione devono essere collocati sul bordo dell'area di decollo e di approdo non deve eccedere i 25 cm.

5. Devono essere predisposte soluzioni tecniche idonee ad evitare il propagarsi di incendi ed un sistema di evacuazione e/o raccolta del combustibile eventualmente fuoriuscito dall'elicottero e deve essere disponibile, durante le operazioni, una assistenza antincendio adeguata al tipo di elicottero utilizzato.

6. La segnaletica diurna deve essere quella indicata in Appendice 2.

7. In caso di operazioni notturne l'elisuperficie deve essere provvista della segnaletica notturna indicata in Appendice 2.

8. L'uso dell'elisuperficie in elevazione deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in Appendice 1.

Art. 14.

Assistenza antincendio.

1. Devono essere dotate di assistenza antincendio:

le elisuperfici in elevazione;

le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di trasporto pubblico e HEMS;

le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e quelle utilizzate per attività di trasporto pubblico, ove si svolgono con continuità operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento;

le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di attività aeroscolastica.

L'assistenza antincendio deve essere conforme alle disposizioni emanate dal Ministero dell'interno, e pertanto:

l'elisuperficie deve essere classificata in accordo alla normativa vigente, e fornita dei relativi agenti estinguenti e dotazioni;

nel corso delle operazioni deve essere disponibile, secondo necessità, personale abilitato per l'assistenza antincendio e l'impiego delle relative dotazioni, potendosi autorizzare impianti automatici quale mezzo di soddisfacimento dei requisiti di protezione antincendio.

2. Ai fini della conduzione delle operazioni di volo il gestore dell'elisuperficie comunica all'ENAC la conformità dell'elisuperficie alle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 15.
Norme operative.

1. L'uso di elisuperfici situate in aree urbane è consentito solo se sono disponibili aree di atterraggio d'emergenza lungo le traiettorie di decollo e avvicinamento; tale limitazione non è richiesta per elicotteri plurimotore le cui prestazioni possono garantire, in caso di avaria di un motore, la prosecuzione del volo in sicurezza.

2. L'attività aerea notturna è consentita soltanto sulle elisuperfici autorizzate dall'ENAC alle operazioni notturne secondo la procedura in Appendice 1.

3. Lo sbarco e l'imbarco di persone deve avvenire con il carrello poggiato stabilmente a terra ed il rotore o i rotori completamente fermi. Il rotore o i rotori possono essere in movimento, con il passo delle pale del rotore al minimo, qualora, durante le fasi di imbarco e sbarco, sia presente personale addetto all'assistenza dei passeggeri.

Art. 16.
Requisiti dei piloti per impiego di elicotteri su elisuperfici.

1. Il pilota che intende impiegare elicotteri sulle elisuperfici occasionali deve:

a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso di validità e dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato;

b) avere un'attività di volo su elicottero di almeno 130 ore;

c) aver effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie.

2. Qualora l'impiego dell'elicottero avvenga su elisuperfici ubicate ad altitudine superiore a 1.500 metri oppure su elisuperfici in elevazione, l'attività di volo di cui al punto b) del comma precedente è elevata a 500 ore.

3. Il pilota che intende impiegare elicotteri in attività notturna sulle elisuperfici deve:

a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso di validità e dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato;

b) essere in possesso della qualificazione I.F.R. in corso di validità;

c) avere un'attività di volo su elicottero di almeno 300 ore, di cui almeno 10 svolte in attività notturna;

d) avere effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi in volo notturno negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie.

4. Qualora l'impiego notturno dell'elicottero avvenga su elisuperfici ubicate ad altitudine superiore a 1.500 m oppure su elisuperfici in elevazione, l'attività di volo di cui al punto c) del comma precedente, è elevata a 500 ore, di cui almeno 50 svolte in attività notturna.

5. Il pilota che per la prima volta intende svolgere attività notturna su una elisuperficie in elevazione deve avere effettuato almeno tre approdi e tre decolli sulla medesima durante le ore diurne.

Art. 17.
Attività di trasporto pubblico con elicotteri.

1. È consentito il trasporto pubblico sulle elisuperfici nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego deve contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici. Il trasporto pubblico passeggeri avviene sotto la responsabilità del direttore operativo della società interessata che, a tal fine, deve disporre l'effettuazione di una preventiva ricognizione a terra ed in volo sulle elisuperfici di prevista utilizzazione. Le risultanze delle ricognizioni effettuate devono essere custodite dalla società secondo procedure approvate dall'ENAC.

2. La base operativa dell'operatore deve essere una elisuperficie gestita secondo le disposizioni di cui all'art. 3; l'uso di detta elisuperficie deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 e 13, ove applicabile, deve essere provvista di:

a) sistema di protezione o di procedure atto a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;

b) utenza telefonica e apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra;

c) servizio di ambulanza e pronto soccorso fruibile in modo tempestivo, anche mediante l'uso di servizi di elisoccorso.

3. Elisuperfici occasionali possono essere utilizzate per il trasporto pubblico, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 ed 11. Se utilizzata quale base per le operazioni devono essere soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

- a) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento;
- b) misure atte a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;
- c) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.

4. Le elisuperfici utilizzate per attività di trasporto pubblico con voli di linea oltre a soddisfare i requisiti di cui al precedente comma 2 b) e c) ed agli articoli 12, 13 e 14 devono essere provviste di:

- a) servizio di sicurezza e controllo radiogene passeggeri e bagaglio a mano;
- b) piani di emergenza per safety, security, evacuazione;
- c) recinzione dell'intero complesso destinato a elisuperficie.

5. Le elisuperfici aperte alle operazioni notturne possono essere utilizzate solo da elicotteri ed equipaggi abilitati al volo strumentale.

6. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano alle operazioni di servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS), disciplinate dal regolamento ENAC «Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri».

Art. 18.

Attività aeroscolastica con elicotteri.

1. L'attività aeroscolastica su elisuperfici è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici.

2. Non è consentito l'utilizzo di elisuperfici occasionali, se non per le attività di addestramento con istruttore a bordo.

3. L'attività aeroscolastica si svolge sotto la responsabilità del direttore della scuola e sotto la sorveglianza di un istruttore.

4. L'uso per attività aeroscolastica dell'elisuperficie che costituisce base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 e, ove applicabile, 13 deve essere provvista di:

- a) sistema di protezione atto a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;
- b) utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.

5. L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.

Art. 19.

Lavoro aereo con elicotteri.

1. L'attività di lavoro aereo è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici.

2. L'attività di lavoro aereo su elisuperfici si svolge sotto la responsabilità dell'esercente.

3. Elisuperfici occasionali possono essere utilizzate alle condizioni previste nell'art. 7 per l'attività di lavoro aereo, a prescindere dal numero di movimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo. Qualora l'elisuperficie occasionale è utilizzata come base temporanea, il direttore operativo dispone una ricognizione a terra ed in volo, per stabilire l'adeguatezza dell'elisuperficie rispetto alle condizioni di cui all'art. 7.2 ed il soddisfacimento delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento;
- b) misure atte a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;
- c) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.

4. L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.

Parte terza

Attività su aviosuperfici con velivoli

Art. 20.

Aviosuperfici terrestri – Caratteristiche tecniche.

1. Le dimensioni della pista devono essere idonee all'effettuazione della corsa di approdo e della corsa di decollo.
2. L'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie.
3. Deve esistere sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo.
4. Gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo.
5. Durante le operazioni l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni.
6. Deve essere installata una manica a vento.
7. Le caratteristiche fisiche delle piste e la segnaletica sono riportate nella appendice 3.

Art. 21.

Requisiti dei piloti per l'impiego di velivoli su aviosuperfici.

1. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici non in pendenza deve:
 - a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile in corso di validità e dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
 - b) aver svolto una attività minima di volo pari ad almeno cinque decolli e cinque approdi su aviosuperfici;
 - c) avere effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.
2. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici in pendenza deve:
 - a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza (AP);
 - b) essere in possesso dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
 - c) aver effettuato, almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.
3. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato deve:
 - a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;
 - b) essere in possesso dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
 - c) avere effettuato cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.
4. I corsi per il conseguimento delle abilitazioni:
 - a) all'uso delle aviosuperfici in pendenza;
 - b) all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;
 - c) a svolgere le mansioni di istruttore di velivolo su aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato;
 - d) all'uso delle idrosuperfici,devono essere effettuati presso scuole di pilotaggio approvate dall'ENAC.
5. Le abilitazioni all'uso delle aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato, rilasciate da un Paese membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), possono essere convalidate – se riconosciute corrispondenti a quelle indicate nel presente decreto – mediante autorizzazione temporanea rilasciata dall'ENAC.
6. Per l'uso delle idrosuperfici occasionali il pilota deve avere svolto almeno:
 - a) 25 ore di attività di volo su idrovolanti;
 - b) cinque decolli e cinque approdi con idrovolanti negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'idrosuperficie.

Art. 22.

Trasporto pubblico con velivoli.

1. L'uso di aviosuperfici per attività di trasporto pubblico con velivoli è consentito esclusivamente per i voli:
 - a) non di linea;
 - b) con velivoli di massa massima al decollo non superiore a 5700 kg e numero di posti passeggeri non superiore a 9.
2. Le operazioni sulle aviosuperfici sono consentite nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego deve contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.
3. Il trasporto pubblico avviene sotto la responsabilità del direttore operativo della società interessata che, a tal fine, deve disporre l'effettuazione di una ricognizione a terra e in volo sulle aviosuperfici di prevista utilizzazione.
4. L'uso delle aviosuperfici per trasporto pubblico deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Dette aviosuperfici oltre i requisiti di cui all'art. 20 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) recinzione se trattasi di aviosuperficie terrestre;
 - b) area di movimento adeguata alle caratteristiche del velivolo;
 - c) servizio di ambulanza e pronto soccorso fruibile in modo tempestivo;

- d) utenza telefonica;
- e) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.

Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio.

5. L'ENAC può richiedere, in funzione delle caratteristiche orografiche, meteorologiche e di traffico, l'adozione di procedure operative specifiche.

6. Il gestore deve rendere disponibile all'ENAC il rilievo degli ostacoli interessanti le direzioni di approdo secondo quanto specificato nella tabella riportata in appendice 3 e deve determinare le seguenti distanze di pista da sottoporre all'ENAC per approvazione:

- a) corsa disponibile per il decollo;
- b) distanza disponibile per il decollo;
- c) distanza disponibile per l'accelerazione-arresto;
- d) distanza disponibile per l'atterraggio.

7. Non sono consentite operazioni in presenza di fanghiglia, acqua, neve o ghiaccio sulla pista.

8. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza dei velivoli impiegati.

9. Per le idrosuperfici utilizzate quale base operativa è richiesta la presenza di una imbarcazione di appoggio capace di portare soccorso a tutte le persone a bordo degli aeromobili in acqua; è inoltre richiesta la presenza al punto di approdo a terra di mezzi di estinzione adeguati alla categoria dell'aeromobile.

Art. 23.

Attività aeroscolastica con velivoli.

1. L'attività aeroscolastica è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.

2. L'uso per attività aeroscolastica delle aviosuperfici che costituiscono la base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Durante le attività, su tali aviosuperfici, devono essere soddisfatti, i seguenti requisiti:

- a) sistema di protezione o di procedure atto a mantenere sgombra l'area di manovra da persone, animali e cose;
- b) utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra;
- c) elaborato grafico degli ostacoli nelle direzioni di atterraggio e di decollo secondo quanto specificato nella tabella riportata in appendice 3.

Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonché di pronto soccorso sanitario.

3. L'uso per attività aeroscolastica delle idrosuperfici che costituiscono la base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Durante le attività, su tali idrosuperfici, devono essere soddisfatti, i seguenti requisiti:

- a) utenza telefonica ed apparato radio comunicazione terra/bordo/terra;
- b) presenza di una imbarcazione di appoggio idonea ad intervenire in caso di emergenza.

Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonché di pronto soccorso sanitario.

4. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.

Art. 24.

Lavoro aereo con velivoli.

1. L'attività di lavoro aereo è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.

2. L'attività di lavoro aereo su aviosuperfici si svolge sotto la responsabilità dell'esercente.

3. Aviosuperfici occasionali terrestri possono essere utilizzate quale base per l'attività di lavoro aereo a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) misure atte a mantenere sgombra l'area di manovra da persone, animali e cose;
- b) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento;
- c) apparato radio comunicazione terra/bordo/terra.

4. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.



Parte quarta
Disposizioni finali

Art. 25.
Aggiornamento.

1. All'aggiornamento delle disposizioni contenute nella seconda parte, terza parte e nelle appendici provvede l'ENAC con propri provvedimenti.


Art. 26.
Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

REQUISITI PROCEDURALI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE
 PER LA GESTIONE E L'USO DI AVIOSUPERFICI


1. Nei casi in cui è richiesta l'autorizzazione per la gestione e l'uso di una aviosuperficie, il gestore presenta domanda all'ENAC corredata delle documentazioni necessarie a dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili.
2. L'ENAC, effettuata la verifica tecnico-operativa per l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti del presente decreto, autorizza la gestione e l'uso dell'aviosuperficie, ovvero comunica al gestore l'esito negativo, motivandolo.
3. L'autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata su istanza del gestore ed a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti dell'ENAC circa la permanenza dei requisiti previsti dal presente decreto.

MANICA A VENTO



Colore bianco o arancio in relazione alla maggiore visibilità rispetto all'ambiente circostante.
 In alternativa a bande alternate dei due colori.
 In caso di operazioni notturne la manica a vento deve essere illuminata.


SEGNALETICA: DIMENSIONI E COLORI



Per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere la lettera identificativa H, di colore rosso, è inserita in una croce, identificativa della natura sanitaria del sito, di colore bianco.

L'orientamento della lettera H, nella direzione dei due lati paralleli, indica la direzione di atterraggio preferenziale.

SEGNALETICA: DIURNA E NOTTURNA



Per le eliperfici in elevazione il fondo deve essere verde.

Per operazioni notturne sono richieste le luci perimetrali e le luci orizzontali dell'area di decollo e approdo

Il numero delle luci del grafico è indicativo.

Appendice 3

REQUISITI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE FISICHE ED ALLA SEGNALETICA DIURNA APPLICABILI ALLE AVIOSUPERFICI TERRESTRI

Piste pavimentate.

Segnalazione della pista con striscia continua bianca di almeno 30 cm di spessore di:

- bordi pista laterali;
- soglia pista, in entrambe le direzioni;
- asse pista, con striscia discontinua di 30 metri ad intervalli di 20 metri;
- codice identificativo dell'orientamento magnetico della pista, costituito da due numeri, posizionato sulla pista in prossimità della soglia.

Posizionamento nelle vicinanze della pista di indicatore della direzione di atterraggio T di colore bianco o arancio qualora assicurati un migliore contrasto con il terreno circostante, composto da due bracci aventi le dimensioni di 4 m di lunghezza e 0,4 m di spessore.

Piste non pavimentate.

Segnalazione di bordo pista con segnalatori bianchi piatti rettangolari a livello con la superficie, lunghi 3 m larghi 1 m, spazati ad intervalli non superiori a 90 m; oppure Segnalatori frangibili, disposti a coppie simmetriche rispetto all'asse pista con analoga spaziatura, con altezza massima di 0,36 m.

Gli angoli della pista devono essere segnalati con due segnalatori adiacenti e posizionati ortogonalmente tra loro.

Segnalatore di soglia pista con indicazione dell'orientamento magnetico della pista.


Sistemi di segnalazione diversi da quanto sopra devono essere accettabili per l'ENAC.

Larghezza delle piste.

Per l'utilizzo in attività di trasporto pubblico o per attività aeroscolastica le piste devono avere le seguenti dimensioni minime:

- larghezza della pista pari ad almeno 18 metri;
- area contenente la pista con lo stesso andamento piano altimetrico, di dimensioni pari a due volte la larghezza di pista, priva di ostacoli;
- area di sicurezza a fine pista, qualora sul prolungamento della stessa le caratteristiche orografiche del terreno o la presenza di ostacoli siano ritenuti pericolosi in caso di uscita di pista del velivolo.


Appendice 3



Colore bianco o arancio in relazione alla maggiore visibilità rispetto all'ambiente circostante. In alternativa a bande alternate dei due colori

Zona nelle direzioni di approdo e decollo per aviosuperfici adibite a T.P.P. e attività aeroscolastica, interessate dal rilievo degli ostacoli

VISTA IN PIANTA



VISTA DI PROFILO



LUNGHEZZA AVIOSUPERFICIE	A m	B m	C m	P
< 800 m	30	60	1600	1/30
DA 800 A 1200 ESCLUSI	60	80	2500	1/30
DA 1200 A OLTRE	60	150	3000	1/30

P = PENDENZA AL DI SOPRA DELLA QUALE VANNO RILEVATI GLI OSTACOLI ESISTENTI



MINISTERO DELL'INTERNO

DM 26 ottobre 2007, n. 238 (Norme antincendio eliporti ed elisuperfici)

(G.U. 19 dicembre 2007, n. 294).

Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.

Il Ministro dell'interno

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante "Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, concernente "Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti" e, in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, relativo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante "Interventi nel settore dei trasporti" e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative a funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1990, "Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti";

Visto il decreto del Ministero dell'interno 7 marzo 2002 con il quale sono state individuate le posizioni funzionali di livello dirigenziale non generale, nonché i relativi compiti da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2003, recante "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio";

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1^o febbraio 2006¹, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2006, recante "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio", che apporta alcune modifiche al decreto 8 agosto 2003 citato;

Visto l'annesso 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, di seguito denominato "annesso ICAO";

Visto il Doc. 9137 - AN 898 e il Doc. 9261 - AN 903 dell'ICAO;

Visto il Volume II dell'Annesso ICAO inerente gli eliporti, in vigore dal 15 novembre 1990;

Visto il regolamento ENAC, edizione 2 del 1^o marzo 2004² recante "Norme operative per il servizio medico d'emergenza con elicotteri";

Considerata la necessità di aggiornare il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, citato;

Sentito il Ministero dei trasporti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 maggio 2006 e del 9 luglio 2007;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21-21/A-151 (07003223) in data 1^o ottobre 2007³;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini antincendio si definisce:

¹ Leggasi 1^o febbraio 2006. N.d.R.

² Leggasi 1^o marzo 2004. N.d.R.

³ Leggasi 1 ottobre 2007. N.d.R.



- a) eliporto: area idonea alla partenza e all'approdo di elicotteri, conforme alle prescrizioni di cui all'annesso 14 ICAO - Volume II;
- b) aviosuperficie: area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, diversa dall'aeroporto, non appartenente al demanio aeronautico, disciplinata da norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni, come riportato dall'articolo 1 del decreto 1^o febbraio 2006⁴ del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'articolo 701 del Nuovo codice della navigazione;
- c) elisuperficie: aviosuperficie destinata ad uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto;
- d) elisuperficie in elevazione: elisuperficie posta su struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno o del mare, se trattasi di piattaforma fissa in acqua;
- e) tempo di risposta: tempo intercorrente tra la chiamata iniziale ricevuta dal servizio di soccorso e lotta antincendio ed il primo intervento effettivo sul luogo dell'incidente da parte del servizio di assistenza antincendio e soccorso;
- f) lunghezza fuori tutto: massima lunghezza fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;
- g) assistenza antincendio e soccorso: presenza di dotazioni antincendio e personale addetto pronto ad intervenire in occasione di movimenti aerei;
- h) movimento aereo: un atterraggio o un decollo di elicotteri.

Art. 2.

Scopo ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a:

- a) eliporti;
- b) elisuperfici di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1^o febbraio 2006⁵.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti dagli articoli 2, comma 2, lettera a), e 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1^o febbraio 2006⁶.

Art. 3.

Assistenza antincendio

1. Gli eliporti e le elisuperfici di cui all'articolo 2, comma 1, sono dotati del servizio di assistenza antincendio secondo le previsioni del presente decreto e sono in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Art. 4.

Responsabile dell'assistenza antincendio

1. Il responsabile dell'assistenza antincendio è il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie individuato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1^o febbraio 2006⁷.

2. Nel caso di eliporti inseriti in aeroporti il responsabile è il gestore aeroportuale definito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Art. 5.

Classificazione antincendio degli eliporti e delle elisuperfici

1. Ai fini della determinazione dei quantitativi minimi di sostanze estinguenti, delle dotazioni e degli organici che devono essere disponibili, negli eliporti e nelle elisuperfici, gli stessi sono suddivisi secondo le classi antincendio, identificate nella tabella A allegata al presente decreto e determinate in funzione della lunghezza fuori tutto dell'elicottero più lungo che li utilizza regolarmente.

Art. 6.

Eliporti ed elisuperfici a livello del terreno

1. Le quantità minime di sostanze estinguenti nonché le relative portate minime sono stabilite nell'allegata tabella B.

2. Gli estinguenti per gli eliporti devono essere disponibili su idoneo automezzo attrezzato avente trazione integrale, differenziale con bloccaggio rapido e caratteristiche di accelerazione e velocità, tali da poter consentire un

⁴ Leggasi 1^o febbraio 2006. N.d.R.

⁵ Leggasi 1^o febbraio 2006. N.d.R.

⁶ Leggasi 1^o febbraio 2006. N.d.R.

⁷ Leggasi 1^o febbraio 2006. N.d.R.

tempo di risposta non superiore a due minuti, in condizioni normali di visibilità e di stato della superficie, su tutta l'area dell'eliporto e su quelle immediatamente esterne relative ai sentieri di avvicinamento. La quantità di concentrato schiumogeno, da prevedersi a bordo del veicolo, deve essere sufficiente a produrre due cariche di soluzione schiumogena (acqua più liquido schiumogeno)⁸.

3. Qualora i sentieri di avvicinamento degli eliporti insistano su aree non praticabili da automezzo, lo stesso può essere sostituito, in relazione all'agente estinguente principale, da un impianto fisso o mobile di pari potenzialità e tale da garantire le prestazioni previste dalla tabella B su tutta l'area da proteggere.

4. Per le elisuperfici, il veicolo attrezzato di cui al comma 2, in relazione all'agente estinguente principale, può essere sostituito da un impianto di estinzione fisso di tipo manuale o automatico ovvero mobile di potenzialità tale da garantire la copertura di tutta l'area di atterraggio/decollo, anche in condizioni meteo avverse, ma compatibili con il volo degli elicotteri. L'impianto di estinzione fisso, qualora preveda l'uso di monitori, questi devono essere non meno di due con possibilità di rotazione di 360°⁹ in moto continuo ed opportunamente disposti. Ciascun monitor deve essere in grado, in caso di danneggiamento o impossibilità di uso dell'altro/altri monitore/i, di erogare da solo l'agente estinguente necessario, con una gittata atta a coprire ogni parte dell'area di atterraggio/decollo. Se utilizzato l'impianto di estinzione fisso di tipo automatico, questo deve garantire la copertura dell'area di atterraggio/decollo e rotazione a 360°¹⁰, con gittata continua degli agenti estinguenti principali, per un tempo non inferiore a 15 minuti. Se utilizzato l'impianto di estinzione di tipo mobile, questo deve avere una capacità estinguente pari o superiore a quella dell'impianto fisso. È possibile sostituire in tutto o in parte la quantità minima di acqua, destinata alla produzione della schiuma, con gli agenti complementari previsti dalla tabella B purchè sia adottata l'equivalenza di 1 kg di agente chimico in polvere, ogni 0,66 litri di acqua per la produzione di schiuma filmante o fluoroproteinica; in questo caso è prescritto l'automezzo antincendio.

5. Qualora nell'eliporto o nell'elisuperficie sia installato l'impianto fisso automatico o mobile, al posto dell'automezzo antincendio, il tempo di risposta è nullo e non è ammessa la sostituzione dell'agente estinguente principale con quello complementare; fanno eccezione le strutture situate in aree soggette a condizioni climatiche in cui l'acqua può congelare: in tal caso l'agente complementare deve essere disponibile su idonee apparecchiature.

6. Gli eliporti e le elisuperfici a livello del terreno, laddove le condizioni locali lo consentano, sono collegati con la rete viaria esterna in modo da consentire l'accesso di mezzi di soccorso di qualsiasi tipo e devono essere in grado di allertare i servizi di soccorso nelle situazioni d'emergenza.

Art. 7.

Eliporti in ambito aeroportuale

1. Nel caso di eliporto situato all'interno di un aeroporto, non è necessario istituire altri servizi di assistenza antincendio e di soccorso oltre quelli aeroportuali esistenti, purchè il livello di protezione sia riferito ai valori più alti tra quelli corrispondenti alle classi antincendio dell'eliporto e dell'aeroporto ed il tempo di risposta sull'eliporto non superi i due minuti.

Art. 8.

Eliporti ed elisuperfici in elevazione

1. Le quantità minime di sostanze estinguenti e le relative portate sono stabilite nell'allegata tabella C.

2. Non è consentita la sostituzione dell'acqua per la produzione di schiuma con agenti complementari ad eccezione di quelle situate in aree soggette a condizioni climatiche in cui l'acqua può congelare.

3. Le quantità minime d'acqua specificate nella tabella C non possono essere¹¹ immagazzinate sulla piattaforma di manovra o vicino ad essa qualora esistano, nelle immediate vicinanze, delle condotte di acqua capaci di erogare permanentemente le prestazioni impiantistiche richieste.

4. Il sistema antincendio a schiuma, se utilizzante monitori, è costituito da non meno di due monitori opportunamente disposti con possibilità di rotazione di 360°¹² in moto continuo, atti a coprire ogni punto dell'area di atterraggio/decollo e le pertinenze che siano interessate dall'eventuale incidente. Ogni monitor, in caso di danneggiamento o impossibilità di uso dell'altro/altri monitore/i esistente/i, eroga da solo l'agente estinguente necessario, con la relativa gittata, su ogni parte dell'area di atterraggio/decollo. Qualora utilizzato l'impianto di estinzione fisso di tipo automatico, questo garantisce la copertura dell'area di atterraggio/decollo e le eventuali pertinenze, con gittata continua degli agenti estinguenti principali, per un tempo non inferiore a 15 minuti; qualora

⁸ Vedasi, a spiegazione del presente alinea, il punto 1) del [chiarimento prot. n° 2064 Class.3405/B-B del 04/11/2008](#). N.d.R.

⁹ Leggasi 360°. N.d.R.

¹⁰ Leggasi 360°. N.d.R.

¹¹ Vedasi, a spiegazione della frase "non possono essere", il punto 3) del [chiarimento prot. n° 2064 Class.3405/B-B del 04/11/2008](#). N.d.R.

¹² Leggasi 360°. N.d.R.

la superficie da proteggere lo consenta, l'impianto fisso manuale od automatico può essere sostituito da un impianto mobile avente capacità estinguenti pari o superiori a quelle previste per l'impianto fisso.

5. Per il servizio di assistenza antincendio e di soccorso il tempo di risposta è nullo.

6. Per gli eliporti e le elisuperfici su piattaforme fisse in acqua, saltuariamente presidiate e senza stazione di rifornimento, se già provviste di impianto antincendio schiuma e polvere, realizzato prima dell'entrata in vigore del decreto 2 aprile 1990, n. 121, è consentito l'uso dello stesso purchè siano rispettate le quantità, qualità e portate minime stabilite nell'allegata tabella D.

Art. 9.

Personale addetto

1. Il personale addetto non può essere inferiore a due unità per gli eliporti/elisuperfici di classe H1 ed H2 ed a quattro unità per quelle di classe H3. La presenza di tale personale non è richiesta, limitatamente al primo atterraggio ed all'ultimo decollo della giornata, sulle piattaforme fisse in acqua, abitualmente non presidiate ed anche nel caso di effettiva assenza di personale a bordo di esse.

2. In presenza di impianti automatici di rilevazione ed estinzione, il personale addetto può scendere ad una unità per le elisuperfici di classe H1 ed H2 ed a due unità per quelle di classe H3.

3. Gli addetti al servizio di assistenza antincendio e di soccorso devono essere in possesso di apposita abilitazione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930. L'abilitazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, e successive modifiche, è riferita alla classe antincendio dell'eliporto o elisuperficie su cui il personale svolge il servizio di assistenza. L'abilitazione è valida, per classi antincendio pari od inferiori, su tutto il territorio nazionale a condizione che il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie su cui opera detto personale rilasci apposita dichiarazione, indirizzata al Dipartimento dei Vigili del fuoco ed al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio. La dichiarazione attesta l'avvenuta formazione teorico-pratica, in relazione alla conoscenza dell'infrastruttura e delle procedure specifiche, nonché all'utilizzo delle attrezzature, dei mezzi antincendio e dei dispositivi di protezione individuale presenti.

4. Per gli eliporti e le elisuperfici situati su piattaforma fissa in acqua, il componente della Direzione aeroportuale, in seno alla commissione di esame per l'abilitazione del personale addetto al servizio antincendio, è sostituito da un componente della Capitaneria di porto, per quanto di competenza.

Art. 10.

Equipaggiamento e scorta

1. L'equipaggiamento d'emergenza è conforme a quanto riportato nella tabella E.

2. Negli eliporti ed elisuperfici, oltre ai quantitativi minimi degli agenti estinguenti previsti dal presente decreto, è presente una scorta degli stessi agenti pari al 200% della dotazione minima; in mancanza l'eliporto/elisuperficie non è operativo ai fini dell'assistenza antincendio.

Art. 11.

Infrastrutture e rifornimento

1. Le infrastrutture e gli impianti per il rifornimento presenti sull'area devono possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa di prevenzione incendi relativa all'immagazzinamento, impiego e o vendita di oli minerali.

2. Durante il rifornimento degli elicotteri non sono ammessi passeggeri a bordo ed è obbligatoria la presenza del personale antincendio con idonee attrezzature.

Art. 12.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il gestore adegua il complesso del servizio di assistenza antincendio e soccorso al variare delle norme nazionali.

2. Il gestore provvede alla manutenzione delle attrezzature al fine di garantire la loro efficienza ed affidabilità, nonché all'addestramento periodico e mensile del personale addetto. A tal fine, per il controllo della qualità del servizio antincendio, il gestore tiene aggiornati i registri di presenza del personale, delle prove periodiche di allarme, delle prove a fuoco, della consistenza e consumo degli estinguenti completa di data di scadenza di ogni partita.

3. Il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie esistente adegua il proprio servizio di assistenza antincendi e di soccorso nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

4. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A

CLASSI ANTINCENDIO DEGLI ELIPORTI E DELLE ELISUPERFICI

Classe antincendi	Lunghezza fuori tutto dell'elicottero di riferimento
H1	da 0 m. a 15 metri non compresi
H2	da 15 m. a 24 metri non compresi
H3	da 24 m. a 35 metri non compresi

Tabella B

QUANTITÀ MINIMA DI AGENTI ESTINGUENTI E PORTATE MINIME PER GLI ELIPORTI ED ELISUPERFICI A LIVELLO DELLA SUPERFICIE

Classe antincendi	Acqua (lt)	A.F.F.F. o schiuma fluoroproteinica (1) e comunque di livello (B) (ICAO)	Polveri chimiche secche (3)	
			Portata soluzione schiumogena (lt/min.) (2)	Portate (kg/min)
H1	500	250	25	50
H2	1000	500	50	50
H3	1600	800	100	50

(1) La quantità minima di agente schiumogeno da prevedere è proporzionale alla quantità minima di acqua raccomandata per la produzione di schiuma, con concentrazione di schiumogeno non inferiore al 6%. Il rateo di scarico o portata specifica non deve essere inferiore a $5,5 \text{ l/min} \cdot \text{m}^2$ ¹³. Non sono ammessi altri tipi di agenti estinguenti principali.

(2) Nel caso in cui sia utilizzato un impianto automatico di spegnimento i quantitativi di agenti estinguenti principali, con le relative portate, dovranno garantire un tempo di erogazione della schiuma non inferiore a 15 minuti.

(3) L'agente complementare deve essere compatibile con quello principale. I contenitori degli agenti complementari dovranno essere installati sull'automezzo antincendio, ove previsto.

Tabella C

QUANTITÀ MINIMA DI AGENTI ESTINGUENTI E PORTATE MINIME PER GLI ELIPORTI E LE ELISUPERFICI SOPRAELEVATE

Classe antincendi	Acqua (lt)	A.F.F.F. o schiuma fluoroproteinica (1) e comunque di livello (B) (ICAO)	Polveri chimiche secche (3)
-------------------	------------	--	-----------------------------

¹³ Verosimilmente leggesi "5,5 l/min/m²". N.d.R.

		Portata soluzione schiumogena (lt/min.) (2)	Quantità (kg)	Portate (kg/min)
H1	2500	250	50	50
H2	5000	500	50	50
H3	8000	800	50	50

(1) La quantità minima di agente schiumogeno da prevedere è prop¹⁴ alla quantità minima di acqua raccomandata per la produzione di schiuma, con concentrazione di schiumogeno non superiore (parola che sostituisce “inferiore” come dall’avviso di rettifica di cui alla G.U. 03/04/2008 n. 79. N.d.R.) al 6%. Il rateo di scarico o portata specifica non deve essere inferiore a 5,5 l/min \times m²¹⁵. Non sono ammessi altri tipi di agenti estinguenti principali.

(2) Nel caso in cui sia utilizzato un impianto automatico di spegnimento i quantitativi di agenti estinguenti principali, con le relative portate, dovranno garantire un tempo di erogazione della schiuma non inferiore a 15 minuti.

(3) L’agente complementare deve essere compatibile con quello principale.

Tabella D

QUANTITÀ, QUALITÀ E PORTATA DI AGENTI ESTINGUENTI PER ELISUPERFICI SU PIATTAFORMA IN ACQUA FISSA O GALLEGGIANTE, SALTUARIAMENTE PRESIDATE E SENZA STAZIONE DI RIFORNIMENTO

Classe antincendi	Quantità		Portate	
	Soluzione acqua/A.F.F.F. o schiumogeno fluoroproteico e comunque di livello B ICAO (lt)	Polveri chimiche secche (kg) (*)	Soluzione di schiuma (lt/min)	Polvere (kg/min.) (*)
H1	700	450	140	90
H2	1250	850	250	170
H3	2150	1400	430	280

(*) Nel caso siano usate polveri ABCD le relative quantità possono scendere rispettivamente a 350, 650, 1000 kg e le portate a 70, 130 e 200 kg/min.

Tabella E

EQUIPAGGIAMENTO D’EMERGENZA

Quantità n.	Descrizione	Classe antincendio H1/H2	Classe antincendio H3
1	Chiave inglese ...	si	si
1	Accetta di soccorso, piccola, del tipo non a cuneo o tipo aviazione	si	si
1	Taglia bulloni da 60 cm	si	si
2	Torçe elettriche ...	si	si
1	Piede di porco da 105 cm	si	si
1	Gancio da recupero ..	si	si

¹⁴ Leggere “proporzionale” N.d.R.

¹⁵ Verosimilmente leggasi “5,5 l/min/m²”. N.d.R.



1	Seghetto a mano per metalli a grande resistenza con 6 lame di ricambio	si	si
1	Coperta ignifuga	si	si
1	Fune di sicurezza diametro 5 cm., lunga 15 m ^{*, 16}	si*	si
1	Pinza con taglio laterale	si	si
1	Cesoia elettrica per lamiere	si	si
1	Coltello taglia cinture con guaina	si	si
1	Set di cacciaviti assortiti	si	si
2	Paia di guanti ignifughi	si	no
3	Paia di guanti ignifughi	no	si
2	Tute di avvicinamento (*)	si	no
4	Tute di avvicinamento (*)	no	si
2	Autorespiratori ...	si	no
4	Autorespiratori ...	no	si
1	Cassetta di pronto soccorso	si	si

(*) Le tute di avvicinamento, commisurate alle taglie del personale addetto, dovranno essere complete di guanti, calzari ed elmetto con visiera termica e poter contenere gli autorespiratori.

* Come modificato dall'avviso di rettifica di cui alla G.U. 03/04/2008 n. 79. N.d.R.

¹⁶ Vedasi, a spiegazione del presente aspetto, il punto 2) del [chiarimento prot. n° 2064 Class.3405/B-B del 04/11/2008](#). N.d.R.



Note al DM 26/10/2007

[\[8\]](#); [\[11\]](#); [\[16\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 2064
Class.3405/B-B

Roma, 04 novembre 2008

OGGETTO: Chiarimenti al DM 238/07.

Pervengono richieste di chiarimenti in merito a quanto riportato nel Decreto 26 ottobre 2007, n° 238, “Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici”.

In particolare a:

- 1) - comma 2, art. 6: “la quantità di liquido schiumogeno da prevedersi a bordo del veicolo, deve essere sufficiente a produrre due cariche di soluzione schiumogena (acqua + liquido schiumogeno)”;
- 2) - “Tabella E” allegata al decreto: “fune di sicurezza di diametro 5 cm.”;
- 3) - primo rigo comma 3, art. 8: dizione “..... non possono essere.....”.

In merito al punto n° 1) si evidenzia che la normativa internazionale ICAO, e quella Italiana, prevedono che su un veicolo antincendio sia caricato un quantitativo di liquido schiumogeno sufficiente a produrre due cariche di soluzione schiumogena (acqua + liquido schiumogeno).

Ciò equivale a dire che, se un veicolo ha un serbatoio di acqua pari a 10.000 lt. e il liquido schiumogeno da miscelare all’acqua deve essere nella percentuale del 6% (lt. 600 per lt. 10.000 di acqua), la quantità totale di liquido schiumogeno caricata sul veicolo deve essere pari a lt. 1.200, per consentire che, durante un intervento, si debba ricaricare la sola acqua, al fine di assicurare una doppia scarica di schiuma.

La ragione di quanto sopra è da ricercarsi nei seguenti due fattori: il primo è di contenimento delle dimensioni e delle masse dei mezzi antincendio e di conseguenza dei costi; il secondo riguarda l’elemento tempo, fondamentale per il servizio antincendio aeroportuale/eliportuale, infatti, mentre il caricamento dell’acqua tramite un serbatoio pensile risulta agevole e di rapida esecuzione, il caricamento del liquido schiumogeno è più complesso nella tempistica.

Nel caso degli aeroporti delle prime quattro categorie ICAO o degli eliporti a livello del suolo, dove il quantitativo di acqua richiesto è limitato e, di conseguenza, anche quello del liquido schiumogeno, qualora il serbatoio di detto liquido non sia dimensionato per contenere il doppio volume di schiumogeno, può essere accettato il ricorso a taniche di liquido schiumogeno caricate sul mezzo medesimo, atteso che la norma non specifica espressamente dove detto liquido deve essere localizzato ma che debba essere caricato sul mezzo.

In relazione al punto 2), nell’attesa di una modifica di chiarimento al decreto, per uniformità di indirizzo si ritiene opportuno evidenziare che la fune di sicurezza, indicata nella “Tabella E”, deve riferirsi agli eliporti/elisuperfici situati in elevazione o su piattaforma marina.

Detta fune salvavita indicata nel testo inglese “life line”, infatti, deve essere considerata, insieme all’imbracatura conforme alla norma EN 361 e ad una, o entrambe EN 358 e EN 813 (non prevista in sede ICAO), un equipaggiamento di protezione individuale a servizio degli operatori antincendio che lavorano su strutture in elevazione, dove c’è la possibilità, di cadute accidentali.

Tra l’imbracatura e la fune dovrà essere posizionato un assorbitore di energia rispondente alla norma EN 355.

Attualmente le funi sono realizzate nella maggior parte dei casi in poliestere, e devono rispondere ai requisiti delle norme EN 1891 tipo A che hanno un diametro variabile tra 10 mm. e 11,5 mm.

Ciò premesso, in analogia con le dotazioni usate dal personal SAF, i Comandi, in occasione degli esami dei progetti degli eliporti/elisuperfici o dei sopralluoghi, potranno accettare i sistemi di sicurezza sopra descritti, dove la lunghezza della fune dovrà essere non inferiore a 15 metri, come indicato dalla norma, ma comunque tale da impedire durante un’eventuale caduta il contatto dell’operatore con la superficie d’impatto sottostante.

In relazione, infine, al punto 3) è stato commesso un errore di digitazione nella stesura del decreto e, pertanto, nel primo rigo del comma 3 dell’art. 8 invece di:

“..... non possono essere.....” deve essere letto “..... **possono non essere**.....”

Per quanto sopra, si invitano i Comandi in indirizzo a voler tener conto di quanto indicato in occasione di sopralluoghi o di richieste da parte dell’utenza.



MINISTERO DELL'INTERNO

DM 30 giugno 2011 (Disposizioni durante rifornimento aeromobili)

(G.U. 22 luglio 2011, n. 169).

Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, l'art. 26, recante disposizioni in materia di soccorso aeroportuale e portuale;

Vista la legge 12 dicembre 1980, n. 930 e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce, tra l'altro, al Servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze inerenti l'elaborazione e l'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali;

Visti gli articoli 687 e 690 del Codice della navigazione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 1985, recante «Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili», come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1997;

Visto l'annesso 14 Vol. I «Aerodromes» alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale ed il connesso doc. 9137 - AN 898 «Airport Services Manual» dell'I.C.A.O (Parte I, Cap.16);

Visto l'allegato III al Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione europea dell'11 dicembre 2007 recante «modifica al regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili»;

Visto il «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti» con il quale l'ENAC ha recepito l'annesso 14 ICAO, ed in particolare il Capitolo 10 «Operazioni dell'area di movimento» del predetto Regolamento ENAC nella parte relativa alla disciplina generale del rifornimento di carburante agli aeromobili;

Vista la circolare ENAC APT 24 del 28 luglio 2006 «Piazzale Aeromobili (APRONS) - Segnaletica Orizzontale»;

Visto il regolamento ENAC «Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra», edizione n. 4 del 19 gennaio 2011, e la circolare applicativa ENAC APT 02A «Accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra. Accertamenti d'idoneità, certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi negli aeroporti - Limitazioni e deroghe» datata 28 luglio 2006;

Visto l'art. 27, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento;

Visto l'art. 3 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera v) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Preso atto che le norme internazionali e comunitarie che regolano il settore delle operazioni aeree prescrivono le precauzioni e le procedure che gli operatori aerei devono attuare per il rifornimento di carburante agli aeromobili;

Tenuto conto delle intervenute innovazioni tecnologiche, dei nuovi assetti organizzativo-gestionali nelle strutture aeroportuali certificate e quindi della conseguente opportunità di attuare nuove forme di assistenza nell'ambito della rete di sicurezza che, mediante una corretta attribuzione di compiti e responsabilità, consenta di mantenere un adeguato livello di sicurezza nelle operazioni di rifornimento carburanti;

Ritenuto necessario procedere, in ragione delle innovazioni tecnologiche e del mutato assetto normativo, all'aggiornamento del predetto decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, e adeguare la disciplina della materia alle nuove disposizioni di ordine generale contenute nel regolamento ENAC;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

1. Per le finalità legate all'applicazione del presente decreto si riportano le seguenti definizioni:

Gestore: soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto considerato. Il gestore è titolare di concessione per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione,

l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali datigli in affidamento dell'aeroporto e ne assume le relative responsabilità.

Operatore Aereo: Impresa di trasporto aereo commerciale, in possesso di Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità.

Responsabile del rifornimento: Persona, individuata dall'Operatore Aereo, che svolge le attività di coordinamento e di sorveglianza per garantire l'osservanza delle procedure di rifornimento;

Handler rifornitore: Società incaricata dall'Operatore Aereo per le operazioni di rifornimento degli aeromobili, in possesso della certificazione ENAC quale Prestatore di servizi di assistenza carburante;

Operatore di rifornimento: persona dell'Handler rifornitore addestrata a svolgere le operazioni di rifornimento carburante agli aeromobili;

Piazzale (Apron): area specifica nell'aeroporto adibita alla sosta degli aeromobili, per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri, il carico e lo scarico delle merci e della posta, il rifornimento dei combustibili, il parcheggio e la manutenzione.

ASA - Aircraft Safety Area: area di sicurezza degli aeromobili. Delimita al suo interno un'area di divieto di parcheggio dei mezzi di rampa o di servizio;

ERA - Equipment Restriction Area: area di accesso limitato per i mezzi di rampa;

H.R.S.: «Hydrant Refuelling System». Sistema fisso di distribuzione del carburante da trasferirsi all'aeromobile mediante «dispenser»;

Dispenser: apparecchiatura utilizzata per trasferire il carburante dai pozzetti H.R.S. all'aeromobile.

Autocisterna «refueller»: autoveicolo dotato di cisterna e fornito degli equipaggiamenti fondamentali per le operazioni di rifornimento carburante.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le prescrizioni tecniche e le precauzioni da osservarsi durante le operazioni di rifornimento di carburante agli aeromobili ad ala fissa, senza o con passeggeri a bordo oppure in fase di imbarco e sbarco, negli aeroporti nei quali si svolge traffico aereo commerciale con velivoli di massa massima al decollo superiore a 5.700 kg o con 10 o più posti passeggeri e certificati in accordo al regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, di seguito denominato regolamento ENAC.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche:

a) alle operazioni di aspirazione di carburante dai serbatoi degli aeromobili;

b) negli aeroporti di cui al comma 1 dove il servizio antincendio non è assicurato direttamente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. L'ambito di attività, le responsabilità e le azioni dei soggetti coinvolti nelle operazioni di rifornimento di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dal «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti» dell'ENAC.

Art. 3

Norme generali

1. Le operazioni di rifornimento avvengono sotto la diretta responsabilità dell'Operatore Aereo attraverso la designazione di una persona qualificata quale «Responsabile del rifornimento».

2. Le operazioni di rifornimento degli aeromobili sono eseguite dagli «Handler rifornitori» che devono assicurare la presenza di personale qualificato di seguito indicato quale «Operatore di rifornimento» certificato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Il Responsabile del rifornimento assolve le necessarie attività di coordinamento e sorveglianza per garantire l'osservanza delle procedure di rifornimento, il contatto con il personale dell'Handler rifornitore e con il personale eventualmente presente a bordo dell'aeromobile nonché l'attivazione delle procedure di emergenza secondo quanto specificato dal regolamento ENAC.

Art. 4

Misure di prevenzione e divieti

1. Durante le operazioni di rifornimento di carburante, oltre alle norme di cui all'art. 3 del presente decreto ed alle previsioni di cui al regolamento ENAC, devono essere osservate le misure di sicurezza di seguito riportate.

2. Il rifornimento di carburante agli aeromobili non può essere eseguito in assenza del Responsabile del rifornimento.

3. Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate nel piazzale di sosta degli aeromobili «Apron» all'interno delle aree ERA/ASA appositamente individuate e attrezzate.

4. Durante le operazioni di rifornimento deve prevedersi intorno all'aeromobile una zona di sicurezza costituita da un'area circolare avente un raggio di metri 6 dai serbatoi degli aeromobili, dagli sfiati, dalle attrezzature e dai

veicoli mobili usati per il rifornimento. Il Responsabile del rifornimento deve garantire che nessun estraneo alle operazioni di rifornimento, assistenza e controllo si trovi all'interno della predetta zona di sicurezza.

5. Le attrezzature per il rifornimento di carburanti e gli sfiati dei serbatoi dell'aeromobile non devono trovarsi ad una distanza inferiore a metri 15 da qualsiasi edificio, ad esclusione dei manufatti connessi con le pertinenti operazioni di scalo.

6. Non è consentito il rifornimento contemporaneo di due aeromobili posti in piazzole di sosta ERA/ASA contigue, nel caso in cui entrambi gli aeromobili siano con passeggeri a bordo o in fase di imbarco e sbarco. Il Gestore aeroportuale e i Responsabili del rifornimento devono coordinarsi per assicurare la corretta attuazione di tale disposizione.

7. Ogni mezzo rifornitore deve essere presidiato dal personale necessario ad assicurarne il rapido allontanamento in caso di emergenza e per ogni altra necessità di sicurezza.

8. Il personale dell'Handler rifornitore, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, si dovrà accertare che siano rese disponibili adeguate vie di fuga per il rapido allontanamento del mezzo rifornitore.

9. Il rifornimento di carburante per mezzo di impianto di erogazione carburante (Hydrant Refuelling System - HRS) con distributore «dispenser» o per mezzo di autocisterna «refueller» è effettuato con la presenza di un operatore di rifornimento certificato.

10. Se il rifornimento di carburante è eseguito simultaneamente da due punti d'attacco non posti sulla stessa semiala, è richiesta la presenza di almeno un operatore di rifornimento certificato per ciascun punto d'attacco.

11. Durante le operazioni di rifornimento l'Operatore Aereo e l'Handler rifornitore adotteranno, per tipologia di aeromobile, le misure necessarie, indicate nelle proprie procedure operative, affinché sia esclusa la possibilità di determinare inneschi di vapori di carburante da parte di impianti e apparecchiature presenti nella zona di rifornimento provvedendo, altresì, ad attuare le procedure per la messa a terra dell'aeromobile e dei relativi mezzi di rifornimento.

12. Durante le operazioni di rifornimento nessun motore di spinta dell'aeromobile deve essere in funzione.

13. I veicoli di rifornimento, assistenza e controllo e le attrezzature devono essere posti in modo tale da consentire:

- a) il libero accesso all'aeromobile da parte dei servizi di soccorso e lotta antincendio;
- b) la rapida evacuazione, attraverso le uscite in uso, delle persone a bordo dell'aeromobile;
- c) il rapido allontanamento dei mezzi rifornitori.

14. I veicoli non devono transitare o sostare sotto l'ala degli aeromobili, salvo quelli del rifornimento e solo se la loro presenza è indispensabile per le operazioni di rifornimento di carburante, di oli lubrificanti ed idraulici. Nel caso di rifornimento con autocisterna:

- a) la parte dell'autocisterna contenente l'apparato motore non deve sostare sotto l'ala;
- b) l'attrezzatura utilizzata per il servizio di manutenzione deve essere collocata ad una distanza superiore a 3 metri dalle aperture di sfiato dell'impianto di combustibile degli aeromobili.

15. Tutti i mezzi rifornitori operanti nella zona di sicurezza devono essere muniti di estintori in perfetta efficienza.

16. Durante le operazioni di rifornimento, in prossimità della zona di sicurezza, devono essere presenti, a cura del Gestore dell'aeroporto, presidi antincendio in condizioni di perfetta efficienza e manutenzione, per un complessivo non inferiore a 50 kg di polvere chimica secca, di capacità estinguente non inferiore a «A- B1- C», e 50 litri di schiuma di capacità estinguente non inferiore a «A-B4».

17. Per gli aeroporti non compresi nel campo di applicazione di cui al comma 1, dell'art. 2 del presente decreto, devono essere osservate le seguenti norme:

- a) le operazioni di rifornimento e di aspirazione carburante agli aeromobili devono essere eseguite senza passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco;
- b) durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione carburante devono essere osservate le norme tecniche elencate nel presente decreto escluso quanto previsto al precedente comma 16 sui presidi antincendio;
- c) in prossimità della zona di rifornimento carburante, deve essere presente, a cura del Gestore dell'aeroporto, in condizione di perfetta efficienza e manutenzione, un presidio antincendio costituito da estintore portatile di capacità non inferiore a 12 Kg di polvere chimica secca.

18. Nel caso in cui avvenga un principio d'incendio o un versamento di carburante, l'Handler rifornitore, il Responsabile del rifornimento ed il Gestore aeroportuale devono attuare le misure di emergenza previste dal Regolamento ENAC e le procedure operative definite, in sede locale, per ogni singolo aeroporto.

Art. 5

Rifornimento carburanti aeromobili con passeggeri a bordo o in fase di imbarco e sbarco

1. Durante le operazioni di rifornimento di carburante con passeggeri a bordo dell'aeromobile, oltre alle previsioni di cui al regolamento ENAC, in particolare per quanto riguarda la formazione e il concorso alla gestione dell'emergenza del personale che opera per i servizi sottobordo durante le operazioni di rifornimento, e alle norme di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, devono essere osservate le seguenti ulteriori specifiche misure di sicurezza.

2. Il Gestore aeroportuale, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'operazione di rifornimento, avvisa il servizio antincendio aeroportuale comunicando la tipologia d'aeromobile, la posizione della piazzola e l'ora d'inizio del rifornimento.

3. Prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento devono essere predisposti i dispositivi di evacuazione e attuate le indicazioni di seguito elencate:

a) le porte usate normalmente per l'imbarco/sbarco dei passeggeri devono essere aperte. Qualora le condizioni climatiche non consentano di tenerle aperte, esse possono essere tenute chiuse, ma non bloccate;

b) le scale o i pontili d'imbarco devono essere approntati presso le porte in uso di cui alla lettera precedente;

c) le uscite dotate di scale incorporate, se non sono servite da pontili d'imbarco o da scale mobili, devono essere approntate per l'uso;

d) le porte, le scale o i pontili d'imbarco in uso non devono essere ostruiti, per consentire il libero impiego in caso d'emergenza;

e) deve essere mantenuto, durante le operazioni di rifornimento, il contatto radio tra la cabina di pilotaggio e la torre di controllo per eventuali attivazioni delle procedure di emergenza;

f) deve essere mantenuto il contatto visivo tra il Responsabile del rifornimento e il personale Handler rifornitore oppure, nel caso di impossibilità del contatto visivo, devono essere utilizzati idonei dispositivi radio.

4. Le misure precauzionali da adottarsi a bordo dell'aeromobile sono quelle previste dalla normativa operativa comunitaria ed internazionale di settore.

5. Qualora durante le operazioni di rifornimento di carburante sia in atto l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, oltre alle norme di cui ai commi precedenti e agli articoli 3 e 4, devono essere osservate le seguenti ulteriori misure di sicurezza:

a) i passeggeri devono essere opportunamente instradati in modo da non interferire con le operazioni di rifornimento, che comunque non possono interessare i serbatoi lato salita/discesa passeggeri a meno di imbarco/sbarco tramite pontile, o con le altre operazioni di assistenza a terra. Il percorso da seguire deve essere chiaramente indicato e il responsabile delle operazioni di assistenza deve poter sorvegliare i movimenti dei passeggeri ovvero farli scortare a piccoli gruppi nei loro movimenti da e verso l'aeromobile;

b) tutte le apparecchiature ed attrezzature per l'imbarco/sbarco dei passeggeri e dei bagagli debbono essere approntate prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento;

c) deve essere annunciato ai passeggeri in fase di imbarco e/o sbarco, causa il rifornimento in corso, il divieto di fumo e di utilizzo di accendini e di telefoni cellulari in piazzale.

6. Nel caso in cui avvenga un principio d'incendio o un versamento di carburante l'Handler rifornitore ed il Responsabile del rifornimento devono attuare le misure di emergenza previste dal regolamento ENAC, nella parte relativa alle operazioni di rifornimento con passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco, e le procedure operative definite, in sede locale, per ogni singolo aeroporto.

Art. 6

Procedura di emergenza

1. A seguito di chiamata di emergenza, connessa ad operazioni di rifornimento, qualora l'impiego a tale scopo di personale e mezzi antincendio comporti la riduzione del potenziale di soccorso associato alla categoria antincendio dell'aeroporto, il Responsabile del servizio antincendio deve darne comunicazione al Gestore aeroportuale per l'applicazione, ai sensi dell'art. 705 del Codice della navigazione, delle necessarie misure interdittive di carattere temporaneo.

2. In caso di chiamata per stato di emergenza, legata all'attività aerea sull'aeroporto, che implichi il dispiegamento del Servizio antincendio, nel rispetto dei piani di emergenza aeroportuali, non possono essere intraprese attività di rifornimento carburante e devono essere sospese quelle in atto.

Art. 7

Attività di ispezione e vigilanza

1. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali è facoltà del Corpo nazionale dei vigili del fuoco effettuare attività ispettiva e di vigilanza sull'osservanza delle precauzioni e delle prescrizioni tecniche sul rifornimento di carburante agli aeromobili. A tal fine, su richiesta del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli operatori di rifornimento certificati sono tenuti ad esibire copia della certificazione prevista all'art. 8 del presente decreto.

2. In caso di accertata inosservanza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede, ove si rendesse necessario, a far sospendere immediatamente le operazioni di rifornimento di carburante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e comunica all'ENAC le inadempienze riscontrate per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza nei confronti dell'Operatore Aereo o dell'Handler rifornitore.

3. Delle inadempienze di cui al comma 2 è data pronta comunicazione anche al Gestore per gli aspetti correlati all'operatività ed all'utilizzo in sicurezza del piazzale.

Art. 8



Corsi di qualificazione, aggiornamento ed esami per la certificazione

1. Gli operatori di rifornimento sono qualificati e certificati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale del corso di formazione tenuto secondo il programma di cui all'allegato A al presente decreto. Le eventuali modifiche al programma di cui all'allegato A sono apportate con provvedimento del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Ai fini del mantenimento della certificazione il personale qualificato deve essere aggiornato con cadenza biennale mediante frequenza di un corso di durata non inferiore a quattro ore da svolgersi secondo le modalità individuate con provvedimento del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. I corsi di qualificazione, di aggiornamento e gli esami per la certificazione degli operatori tenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono resi a pagamento, secondo le modalità e le tariffe previste dalla normativa vigente per le attività di formazione ed esami.

Art. 9

Norme transitorie

1. L'applicazione della nuova disciplina di assistenza negli aeroporti di cui al comma 1, dell'art. 2 del presente decreto, è subordinata alle attività di seguito specificate:

- a. formazione e certificazione degli operatori, secondo quanto previsto all'art. 8 del presente decreto;
- b. applicazione, per un periodo transitorio, delle nuove modalità di assistenza e conseguente approvazione, in via definitiva, della relativa procedura operativa da parte dell'ENAC. Tale procedura dovrà prevedere anche le condizioni e il numero massimo di rifornimenti possibili contemporaneamente.

2. Nella fase transitoria di cui al precedente comma, al fine di mantenere inalterati gli standard di sicurezza, le operazioni di rifornimento carburante con passeggeri a bordo continuano a essere eseguite, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, in presenza del servizio di assistenza antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Fino all'applicazione del presente decreto restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985.

Art. 10

Disposizione finale

1. Gli aeroporti di cui al comma 1, dell'art. 2 si adeguano alle disposizioni individuate dal presente decreto entro due anni dalla sua entrata in vigore. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A



QUALIFICAZIONE OPERATORI DI RIFORNIMENTO

Materie del corso di qualificazione

- Normativa italiana e internazionale sui rifornimenti aerei
 - Chimica e fisica dell'incendio
 - Liquidi infiammabili e depositi di oli minerali
 - Estinguenti
-
- Assistenza per i rifornimenti di aeromobili:
 - Procedure e modalità di servizio
 - Comunicazioni con Enti aeroportuali
-
- Gestione delle emergenze
 - Procedure operative in casi di incidente:
 - Sversamento carburante;
 - Incendio durante il rifornimento di carburante;
 - Modalità di evacuazione;
 - Collaborazione con i Vigili del fuoco in caso di intervento.
-
- Esercitazioni al fuoco e simulazione delle procedure

Modalità di accertamento

- Verifica dell'apprendimento teorico - pratico dei moduli oggetto del corso.

Programma del corso di qualificazione		
1° giorno	<p>Quadro normativo sulle operazioni di rifornimento carburanti agli aeromobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti (capitolo 10 comma 6); ■ Prescrizioni tecniche operazioni di rifornimento; ■ Norme UE e ICAO. 	4
	<p>Chimica e fisica dell'incendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Principi della combustione; ■ Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; ■ Le sostanze estinguenti; ■ I rischi alle persone ed all'ambiente; ■ Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; ■ L'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 	
2° giorno	<p>Liquidi infiammabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Generalità; ■ Carburanti; ■ Carburanti per uso aeronautico; ■ Depositi oli minerali; 	4
	<p>Estinguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Acqua ■ Schiuma ■ Polvere ■ CO2 	
3° giorno	<p>Procedure operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Assistenza per le operazioni di rifornimento carburanti con passeggeri a bordo. <p>Procedure operative in casi di incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sversamento carburante; ■ Incendio durante il rifornimento di carburante; ■ Modalità di evacuazione; ■ Collaborazione con i Vigili del fuoco in caso di intervento. 	4
4° giorno	<ul style="list-style-type: none"> ■ Esercitazioni a fuoco con utilizzo di estinguenti e simulazione delle procedure operative; ■ Verifica dell'apprendimento teorico - pratico dei moduli oggetto del corso. 	4



MINISTERO DELL'INTERNO

DM 23 settembre 2011 (Dotazione minime di personale, mezzi, attrezzature, antincendio, negli aeroporti e aviosuperfici)

(G.U. 07 ottobre 2011, n. 234).

Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all'attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Atteso che, ai sensi delle richiamate norme, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, negli aeroporti non compresi nella tabella «A» della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o da altro soggetto autorizzato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per il conseguimento dell'abilitazione da parte del personale addetto, nonché la dotazione minima di personale e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella «A» della citata legge;

Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006;

Visto il vigente regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;

Visto il regolamento ENAC sulla disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici del 2 febbraio 2011;

Tenuto conto delle indicazioni contenute nell'Annesso 14 Cap. 9 e nell'Airport Services Manual (Doc 9137-AN/898 part1) (I.C.A.O.); (come corretto nell'errata corrige della GU n. 241 del 15/10/2011. N.d.R.)

Viste le risultanze del tavolo istituzionale, attivato tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e l'ENAC per la regolamentazione delle questioni di comune interesse in ambito aeroportuale, che convengono sulla necessità di rideterminare il livello di protezione antincendio negli aeroporti di aviazione generale prevedendo, in luogo dell'attuale servizio di soccorso e lotta antincendio, un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio, anche nell'ottica di una semplificazione della disciplina della materia;

Considerato che, con l'istituzione di detto presidio negli aeroporti di aviazione generale, è assicurato un idoneo livello di protezione attraverso una dotazione di personale, mezzi e attrezzature adeguati alle caratteristiche delle strutture aeroportuali interessate e alla specifica tipologia di traffico aereo e di classe di aeromobili, riferibile, di norma, alla I e II categoria ICAO;

Atteso che, sulla base di analoghe valutazioni condivise nel medesimo tavolo istituzionale, occorre individuare anche per le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, concernenti rispettivamente la disciplina delle attività di trasporto pubblico e quella di aeroscuola, le dotazioni e il personale qualificato per assicurare il primo intervento di soccorso e lotta antincendio;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Per le finalità legate all'applicazione del presente decreto, sono prese a riferimento le definizioni riportate nel «Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti».

2. Al fine di una migliore lettura del presente decreto, di seguito si riportano le definizioni richiamate:

a) Trasporto aereo di aviazione generale: traffico diverso dal trasporto aereo commerciale; esso comprende sostanzialmente l'attività degli aeroclub, delle scuole di volo, dei piccoli aerei privati e i servizi di lavoro aereo.

b) Aviosuperfici: le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza e all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza. Nelle aviosuperfici sono consentite attività di aviazione generale (attività non remunerate), trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo.

c) Trasporto aereo commerciale: traffico effettuato per trasportare persone o cose dietro remunerazione. Esso comprende quindi il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente decreto trova applicazione negli aeroporti di aviazione generale utilizzati da aeromobili riferibili, di norma, alla I e II categoria ICAO, nel seguito indicati solo col termine di aeroporti di aviazione generale, e alle aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, concernenti rispettivamente la disciplina delle attività di trasporto pubblico e quella di aeroscuola.

2. Il presente decreto non si applica agli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale come definiti all'art. 1. Per gli stessi aeroporti continua ad applicarsi quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni nonché dal decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981.

Art. 3

Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio sugli aeroporti di aviazione generale

1. Per gli aeroporti di aviazione generale è previsto, in luogo del servizio antincendio, un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto pronto a intervenire nel periodo di apertura.

Art. 4

Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio sulle aviosuperfici

1. Per la aviosuperfici è previsto un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto pronto ad intervenire nel corso delle operazioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.

Art. 5

Abilitazione personale addetto

2¹. L'abilitazione al personale addetto al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 è rilasciata, secondo le procedure vigenti, previa:

- a) certificazione di piena ed incondizionata idoneità fisico-attitudinale;
- b) accertamento di un'adeguata capacità tecnica.

Art. 6

Accertamenti sul presidio antincendio

1. Ferme restando le competenze degli Uffici ispettivi previste dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni, l'accertamento della rispondenza del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio ai requisiti previsti dal presente decreto è attuato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio a seguito di richiesta del Gestore o del soggetto autorizzato ENAC per:

- a) gli aeroporti di aviazione generale;
- b) le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.

2. Gli esiti degli accertamenti di cui sopra, per i soli aeroporti di aviazione generale, saranno comunicati agli Uffici ispettivi competenti per territorio per le finalità legate all'applicazione della legge 23 dicembre 1980, n. 930 e del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981.

Art. 7

Livelli di protezione antincendio

1. Negli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, il presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio deve essere costituito da non meno di due unità operative, di cui almeno una abilitata.

2. Le dotazioni antincendio sugli aeroporti di aviazione generale/aviosuperfici, ove non diversamente previsto, devono rispettare i requisiti minimi indicati nella Tabella A allegata al presente decreto. Eventuali modifiche alla Tabella A allegata al presente decreto potranno essere attuate con provvedimento del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. Gli estinguenti e le attrezzature tecniche previste per gli aeroporti di aviazione generale/ aviosuperfici elencati nella Tabella A dovranno essere disponibili su automezzo attrezzato idoneo al trasporto delle due unità addette al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.

¹ Verosimilmente leggasi "1" in luogo di "2". N.d.R.



4. Oltre ai quantitativi minimi di agenti estinguenti previsti dal presente decreto, deve essere presente una scorta degli stessi agenti pari al 100% della dotazione minima indicata in Tabella A.

Art. 8
Norme transitorie

1. Gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, dovranno adeguare il presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio:

- a) entro sei mesi per gli aeroporti di aviazione generale;
- b) entro dodici mesi per le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.

2. Il Gestore o il soggetto autorizzato dall'ENAC responsabile del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio comunicherà, entro i termini sopra indicati, al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la rispondenza del presidio ai requisiti di cui al presente decreto.

3. In attesa dell'adeguamento delle dotazioni ai requisiti di cui al presente decreto, gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 possono operare sulla base delle dotazioni di attrezzature ed estinguenti attualmente in essere.

4. La validità dei decreti istitutivi del servizio antincendio per gli aeroporti di aviazione generale cessa alle scadenze indicate al comma 1 del presente articolo.

Art. 9
Disposizioni finali

1. Restano valide le abilitazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Restano invariate le procedure, di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, finalizzate al rilascio delle abilitazioni per il personale addetto al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tabella A

Estinguenti e attrezzature tecniche previste per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006. Le dotazioni elencate nella presente tabella A dovranno essere disponibili su automezzo attrezzato, avente trazione integrale, e idoneo al trasporto delle due unità addette al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.

Sostanze estinguenti		
Estintore a schiuma		Estintore a polvere
	Rateo di scarico	N° 2 da kg 12
N° 1 da 100 litri	Non inferiore a 100 litri/minuto	

Attrezzatura tecnica per operazioni di soccorso	Unità
Chiave inglese regolabile	1
Ascia piccola da soccorso per aeromobili	1
Cesoia trancia bulloni cm. 61 (lunghezza)	1
Leva 95 cm (piede di porco)	1
Lampade portatili	2
Gancio o braga da traino	1
Sega per metalli, per lavori pesanti, con lame di ricambio.	1
Coperta antifiamma	1
Scala estensibile (lunghezza totale adeguata ai tipi di aereo utilizzati)	1
Fune 15 m	1
Tronchesi con taglienti laterali 17,8 cm	1
Pinze regolabili 25 cm	1
Set assortito di cacciaviti	1
Cesoie per lamiera	1
Cunei 10 cm	1
Motosega elettrica completa di due lame	1
Utensili da taglio per imbracature/cinture di sicurezza	1
Guanti (paia) resistenti alla fiamma (salvo che il presidio non ne sia già dotato individualmente)	2
Autorespiratore con bombola di riserva (set completo per l'operatore abilitato)	1
Cassetta per il pronto soccorso	1
Uniforme protettiva (set completo per gli addetti al presidio)	2



MINISTERO DELL'INTERNO

DM 06 agosto 2014 (Disposizioni servizio di salvataggio in assenza dei VVF)

(G.U. 20 agosto 2014, n. 192).

Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici.

Il Ministro dell'interno

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l'art. 2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze inerenti all'elaborazione e all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, e l'art. 3, inerente agli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge;

Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante «Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti»;

Visto l'art. 51, lettera e), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, l'art. 26, concernente il soccorso aeroportuale e portuale, e l'art. 27, concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e l'art. 35, che abroga l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente la suddivisione in classi degli aeroporti ai fini del servizio antincendio;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 640 del codice della navigazione che conferisce all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) il recepimento della normativa emanata dall'International civil aviation organization (I.C.A.O.);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;

Visto l'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il servizio civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85 e successive disposizioni di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, recante «Abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e per le dotazioni minime a disposizione del servizio antincendi in relazione alla classificazione dell'aeroporto» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 6 aprile 1981;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 ottobre 2007, n. 238, recante «Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2011, recante «Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011, recante «Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all'attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 7 ottobre 2011;

Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;

Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. per la costruzione e l'esercizio degli eliporti;

Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. sulla disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici;

Tenuto conto della normativa emanata dall'I.C.A.O.;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e successive modificazioni, recante «regole comuni nel campo dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la

sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1592/2002 e la Direttiva 2004/36/CE»;

Visto il Regolamento (CE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, recante «i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Considerato di dover armonizzare la normativa del Ministero dell'interno con i regolamenti emanati dalle autorità competenti per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, per la costruzione e l'esercizio degli eliporti e sulla disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici;

Ritenuto di dover aggiornare e semplificare i procedimenti di cui al predetto decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, in ragione del mutato assetto normativo di settore, delle innovazioni tecnologiche e dello sviluppo del trasporto aereo;

Ritenuto di dover uniformare la terminologia del presente decreto ai Regolamenti dell'Unione Europea sopra citati;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce:

- a) Servizio di salvataggio e antincendio: predisposizione di servizi ed attrezzature di salvataggio e antincendio previsti negli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti, di seguito denominato Servizio;
- b) presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio: dotazioni e personale addetto previsti per la protezione antincendio negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici e per l'assistenza antincendio nelle elisuperfici;
- c) soccorritore aeroportuale: personale abilitato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a svolgere la propria attività negli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti;
- d) soccorritore aeroportuale istruttore: soccorritore aeroportuale abilitato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a svolgere l'addestramento dei soccorritori aeroportuali negli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti;
- e) addetto antincendio: personale in possesso di appositi requisiti previsti nel presente decreto, che svolge la propria attività negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici;
- f) equipaggiamento di salvataggio e antincendio: automezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, estinguenti e tutte le dotazioni previsti per il salvataggio e l'antincendio;
- g) certificato del Servizio: decreto istitutivo del Servizio attestante la conformità dell'organizzazione, del personale e delle dotazioni alla normativa applicabile, di seguito denominato Certificato.

Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle seguenti infrastrutture:

- a) aeroporti aperti al traffico commerciale, di seguito denominati aeroporti, ove il Servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) eliporti individuati dal relativo regolamento emanato dall'E.N.A.C., di seguito denominati eliporti;
- c) aeroporti di aviazione generale;
- d) aviosuperfici individuate dal regolamento emanato dall'E.N.A.C. concernente la disciplina generale della protezione antincendio delle stesse, di seguito denominate aviosuperfici;
- e) elisuperfici di cui all'art. 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, di seguito denominate elisuperfici.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano:

- a) il procedimento per la certificazione del Servizio, nonché i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento;
- b) il procedimento per l'abilitazione dei soccorritori aeroportuali;
- c) il procedimento per l'abilitazione di soccorritore aeroportuale istruttore;
- d) il procedimento per l'attivazione del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio, di seguito denominato Presidio;
- e) i requisiti degli addetti antincendio.

Capo I
AEROPORTI ED ELIPORTI

Art. 3
Categorie degli aeroporti e degli eliporti



1. Ai fini del Servizio, gli aeroporti e gli eliporti sono suddivisi nelle categorie individuate dai rispettivi regolamenti emanati dalle autorità competenti.

Art. 4 Certificazione del Servizio

1. Il Certificato è emanato dal Direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Direttore centrale. Il mantenimento dei requisiti previsti nel Certificato è verificato periodicamente dall'Ufficio Ispettivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Ufficio Ispettivo, secondo programmi e modalità che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile definisce anche in accordo con l'E.N.A.C., ai sensi della normativa vigente.

2. Il responsabile del Servizio presenta all'Ufficio ispettivo, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, richiesta di accertamento ai fini del conseguimento delle apposite abilitazioni di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e dell'attivazione del Servizio, corredata della documentazione di cui all'art. 6 e all'allegato I al presente decreto.

3. L'accertamento è attuato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2 da una commissione nominata dal dirigente dell'Ufficio ispettivo, presieduta dal Comandante provinciale competente per territorio e composta da un rappresentante dell'E.N.A.C. all'uopo designato e da un funzionario tecnico dei vigili del fuoco che espleta anche le funzioni di segretario.

4. L'accertamento è attuato anche mediante prove di salvataggio e antincendio su scenario simulato presso l'infrastruttura interessata, al fine di valutare sia la capacità tecnica, individuale e di squadra, dei soccorritori aeroportuali che la rispondenza del Servizio a quanto previsto dall'art. 5 e dal piano di emergenza. Gli esiti dell'accertamento sono trasmessi entro quindici giorni all'Ufficio ispettivo.

5. Il dirigente dell'Ufficio ispettivo provvede entro quindici giorni al rilascio delle abilitazioni e a trasmettere gli atti alla Direzione Centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai fini del rilascio del Certificato. Il Certificato è riferito alla categoria antincendio determinata dall'E.N.A.C.

6. Il responsabile del Servizio comunica tempestivamente all'Ufficio ispettivo, per il tramite del Comando, e all'E.N.A.C. le modifiche, rispetto alla configurazione del Servizio di cui al Certificato, nei casi espressamente indicati dalle procedure per la riduzione temporanea della categoria antincendio approvate in sede di accertamento da parte della commissione.

7. Ferme restando le prerogative dell'E.N.A.C. sulla determinazione della categoria antincendio, l'elevazione della stessa comporta il rilascio di un nuovo Certificato, con le modalità previste dal presente articolo.

8. Per l'inserimento di nuovi soccorritori aeroportuali nel Servizio successivamente all'emanazione del Certificato, il responsabile del Servizio, ai soli fini del conseguimento delle apposite abilitazioni, presenta la richiesta di accertamento di cui al comma 2, corredata della documentazione di cui all'art. 6. L'accertamento è attuato da una commissione nominata dal dirigente dell'Ufficio ispettivo, presieduta dal Comandante provinciale competente per territorio e costituita secondo le direttive emanate dal Direttore centrale.

Art. 5 Requisiti e caratteristiche del Servizio

1. Il numero minimo di soccorritori aeroportuali da garantire, durante gli orari d'apertura degli aeroporti e degli eliporti, è stabilito dalla commissione di cui all'art. 4, comma 3, all'atto dell'accertamento finalizzato all'emanazione del Certificato. La determinazione deve tenere conto delle indicazioni contenute nella normativa emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonché dall'Unione Europea.

2. Il livello minimo di equipaggiamento di soccorso negli aeroporti e negli eliporti deve rispettare quanto previsto dalla normativa emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonché dall'Unione Europea.

3. Ai fini della regolarità e dell'efficienza del Servizio, il responsabile garantisce il mantenimento delle condizioni che hanno consentito il rilascio del Certificato e il rispetto dei requisiti contenuti dallo stesso.

4. Il responsabile del Servizio provvede, con l'ausilio di un soccorritore aeroportuale istruttore, di seguito denominato Istruttore, a predisporre ed attuare il piano di addestramento periodico dei soccorritori aeroportuali, in conformità a quanto previsto dalla normativa emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonché dall'Unione Europea; le attività di addestramento devono essere riportate nell'apposito registro previsto dall'allegato I al presente decreto. (Comma così modificato dal c. 1 dell'art. 1 del DM 15/06/2015. N.d.R.)

Art. 6 Soccorritori aeroportuali



1. La prima abilitazione di soccorritore aeroportuale, rilasciata ai sensi del presente decreto, è riferita sia all'infrastruttura in cui il soccorritore aeroportuale è destinato a svolgere la propria attività sia alla categoria antincendio per la quale è stata rilasciata l'abilitazione. Ai fini del conseguimento della prima abilitazione, il responsabile del Servizio allega alla richiesta di accertamento di cui all'art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o del comma 8, la documentazione di seguito indicata per ogni aspirante soccorritore aeroportuale:

- a) certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato II al presente decreto, da rinnovare con la periodicità ivi indicata;
- b) attestato di idoneità tecnica a seguito del corso di formazione per addetti antincendio in attività a rischio incendio elevato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni;
- c) attestato di frequenza di un corso di formazione ed addestramento in materia di soccorso aeroportuale ed eliportuale, erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da soggetto, individuato dal responsabile del Servizio, che si avvale di personale qualificato ed esperto ed utilizza impianti e strumenti adeguati. Il programma e le modalità di svolgimento del corso sono individuate con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento. (Lettera così modificata dalla lett. a) del c. 2 dell'art. 1 del DM 15/06/2015. N.d.R.)

2. La regolare iscrizione negli elenchi dei vigili volontari del Ministero dell'interno soddisfa i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b).

3. L'abilitazione di soccorritore aeroportuale deve essere aggiornata ogni qual volta sia presentata la richiesta di cui all'art. 4, comma 7, o il soccorritore aeroportuale debba essere inserito nel Servizio di altra infrastruttura di diversa tipologia o di categoria superiore. Ai fini di tale aggiornamento, il responsabile del Servizio allega alla richiesta di accertamento di cui all'art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o del comma 8, l'attestato di abilitazione e il certificato di cui al comma 1, lettera a), di ogni soccorritore aeroportuale. Le modalità di conseguimento dell'aggiornamento dell'abilitazione sono individuate con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento. (Comma così modificato dalla lett. b) del c. 2 dell'art. 1 del DM 15/06/2015. N.d.R.)

4. Il mancato rinnovo del certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale non consente al soccorritore aeroportuale lo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui il certificato sia scaduto da oltre diciotto mesi, l'abilitazione decade.

5. L'attività di soccorritore aeroportuale è consentita fino al compimento dell'età pensionabile prevista per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei vigili del fuoco di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 7

Soccorritori aeroportuali istruttori

1. Il responsabile del Servizio provvede a che almeno uno dei soccorritori aeroportuali consegua l'abilitazione di Istruttore rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presentando richiesta al Comando. (Comma così modificato dalla lett. a) del c. 3 dell'art. 1 del DM 15/06/2015. N.d.R.)

2. Le modalità di conseguimento dell'abilitazione nonché i programmi per la formazione sono individuate con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento. (Comma così modificato dalla lett. b) del c. 3 dell'art. 1 del DM 15/06/2015. N.d.R.)

3. L'accertamento è attuato entro trenta giorni dalla conclusione dell'attività di formazione da una commissione nominata con le modalità di cui all'art. 4, comma 8.

4. Gli esiti dell'accertamento sono trasmessi entro quindici giorni all'Ufficio ispettivo. Il dirigente dell'Ufficio ispettivo provvede entro quindici giorni al rilascio dell'abilitazione.

Capo II

AEROPORTI DI AVIAZIONE GENERALE, AVIOSUPERFICI ED ELISUPERFICI

Art. 8

Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio

1. Le procedure previste dal decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011 si applicano alle infrastrutture di cui al presente capo, ivi comprese le elisuperfici.

2. La presentazione al Comando della richiesta di accertamento della conformità del Presidio consente l'inizio dell'attività di presidio.

3. In caso di esito non favorevole dell'accertamento, il Comando comunica tempestivamente le difformità rilevate all'E.N.A.C. per gli aspetti di competenza. Il Presidio si ritiene ripristinato non appena il responsabile comunicò al Comando e all'E.N.A.C. di aver eliminato le difformità rilevate e presenti al Comando contestualmente richiesta di nuovo accertamento.

4. Il mantenimento delle condizioni di rispondenza del presidio ai requisiti previsti dalla normativa emanata dal Ministero dell'interno, nonché dai relativi regolamenti emanati dall'E.N.AC., è verificato dal Comando attraverso controlli a campione. In caso di esito non favorevole della verifica, si applica quanto previsto al comma 3.

5. Il responsabile del presidio comunica preventivamente al Comando qualunque modifica rispetto a quanto dichiarato nella documentazione allegata alla richiesta di accertamento.

6. Per l'inserimento di nuovo personale addetto nel presidio successivamente all'accertamento di cui al comma 2, il responsabile presenta al Comando la documentazione di cui all'art. 9.

Art. 9

Addetti antincendio

1. Ai fini dell'attivazione del presidio, il responsabile allega alla richiesta di accertamento di cui all'art. 8, comma 2, la documentazione inerente al personale addetto di seguito indicata:

a) per gli addetti antincendio:

- 1) certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato II al presente decreto, da rinnovare con la periodicità ivi indicata;
- 2) attestato di idoneità tecnica a seguito del corso di formazione per addetti antincendio in attività a rischio incendio elevato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni;
- 3) la dichiarazione con cui il responsabile attesta l'avvenuta formazione teorico-pratica in relazione alle caratteristiche dell'infrastruttura e delle procedure di primo intervento di soccorso e lotta antincendio specifiche, nonché all'utilizzo dell'equipaggiamento di soccorso presente;
(punto così modificato dalla lett. a) del c. 4 dell'art. 1 del DM 15/06/2015. N.d.R.)

b) per le unità operative non abilitate di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011, la dichiarazione con cui il responsabile attesta di aver fornito le informazioni utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi inerenti al soccorso e alla lotta antincendio nella infrastruttura di interesse. (Lettera così modificata dalla lett. b) del c. 4 dell'art. 1 del DM 15/06/2015. N.d.R.)

2. La regolare iscrizione negli elenchi dei vigili volontari del Ministero dell'interno soddisfa i requisiti previsti al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2).

3. Il mancato rinnovo del certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale non consente all'addetto antincendio lo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui il certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale sia scaduto da oltre diciotto mesi, il responsabile, ai fini del reinserimento dell'addetto antincendio nel Presidio, presenta anche la dichiarazione aggiornata di cui al comma 1, lettera a), numero 3).

4. L'attività di addetto antincendio e di unità operativa non abilitata è consentita fino al compimento dell'età pensionabile prevista per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei vigili del fuoco di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Il responsabile dei Servizi già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto presenta entro sessanta giorni la richiesta di cui all'art. 7, comma 1.

2. Alla scadenza delle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, dopo la verifica da parte del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali del personale, si procede come di seguito specificato:

- a) per il personale che presta servizio presso un'infrastruttura di cui al Capo I si procede al rilascio della nuova abilitazione nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto;
- b) al personale che presta servizio presso una infrastruttura di cui al Capo II è consentito lo svolgimento dell'attività di addetto antincendio in ogni infrastruttura ivi indicata, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 1, lettera a), numero 3).

3. Alle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981 si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4 e all'art. 9, comma 3.

4. L'attestato di frequenza di corsi di formazione finalizzati all'abilitazione del personale soccorritore per aeroporti e per eliporti di ogni categoria antincendio, già autorizzati con le modalità di cui alla previgente normativa alla data di entrata in vigore del presente decreto, esonera l'aspirante soccorritore aeroportuale dal possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e c).

5. I decreti ministeriali emanati ai sensi della normativa previgente per le assistenze antincendio delle elisuperfici mantengono la validità. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto



finalizzati all'emanazione di decreti istitutivi di assistenze antincendio nelle elisuperfici si applicano le disposizioni previste dall'art. 8.

6. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al conseguimento dell'abilitazione di addetto antincendio per gli aeroporti di aviazione generale, per le aviosuperfici e per le elisuperfici si applicano le disposizioni previste dall'art. 9.

Art. 11
Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981.

2. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.

3. Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, le attività erogate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 del presente decreto, sono rese a titolo oneroso. (Comma così modificato dal c. 5 dell'art. 1 del DM 15/06/2015. N.d.R.)

4. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.¹

ALLEGATO I

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO FINALIZZATA
ALLA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO.

La richiesta deve essere presentata dal gestore dell'infrastruttura o da altro soggetto autorizzato dall'E.N.A.C. in triplice copia, di cui una in formato elettronico, allegando la seguente documentazione:

1. documentazione attestante la categoria antincendio dell'aeroporto o dell'eliporto determinata dall'E.N.A.C.;
2. relazione descrittiva dell'infrastruttura e dei velivoli in movimento;
3. planimetria in scala adeguata dell'infrastruttura, recante:
 - a. i locali per i servizi antincendio, articolati in servizi di soccorso, in servizi di supporto e in servizi ausiliari, nonché gli impianti tecnologici relativi a tali locali e le attrezzature e le infrastrutture per l'addestramento specifico dei soccorritori aeroportuali;
 - b. la rete di collegamenti interni percorribili dai mezzi di soccorso, la localizzazione dei cancelli per l'uscita dei mezzi dall'area aeroportuale, nell'eventualità di incidenti fuori dal sedime aeroportuale, e la rete viaria esterna;
4. documentazione relativa all'equipaggiamento di soccorso e descrizione della scorta di agenti estinguenti primari e complementari;
5. dichiarazione sulla presenza o meno di apparecchiature radio-ricetrasmittenti tra automezzi e postazione antincendio verso la torre di controllo o i velivoli;
6. certificazioni riguardanti gli impianti antincendio fissi ovvero mobili installati e l'eventuale riserva idrica in serbatoio a caduta, con schema funzionale dell'impianto;
7. piano di emergenza e relative procedure;
8. descrizione dell'organizzazione del Servizio, da cui risulti:
 - a. orario del servizio, turni previsti e numero di soccorritori aeroportuali per ciascun turno, specificando il numero di quelli in possesso anche dell'attestato di cui alla lettera c);
 - b. elenco dei soccorritori aeroportuali con allegata documentazione di cui all'articolo 6;
 - c. elenco dei soccorritori aeroportuali in possesso dell'attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario, comprensivo almeno delle seguenti competenze: BLS-D, supporto vitale a traumatizzato (SVT), informazione pediatrica, estrarzioni complesse in soccorso a persona, nozioni di macroemergenza in ambito sanitario;
 - d. nominativi degli Istruttori;
 - e. piano delle attività di addestramento;
9. copia dei seguenti registri, da utilizzare ai fini della corretta gestione del Servizio:
 - a. presenze dei soccorritori aeroportuali, con l'individuazione, in ogni turno di servizio, del capo della squadra di soccorso e lotta antincendio;
 - b. informazioni utili e disposizioni di servizio, con la relativa data;

¹ L'entrata in vigore è stata differita al 19/03/2015 dal DM 17/09/2014. N.d.R.



- c. addestramenti, in cui sia riportata l'attività di ogni soccorritore aeroportuale nel rispetto del piano delle attività di addestramento;
 - d. prove di allarme, con indicati i tempi di risposta della squadra;
 - e. controlli dell'equipaggiamento di soccorso;
 - f. estinguenti, con indicate quantità e date di scadenza;
10. procedure per l'abbassamento temporaneo della categoria antincendio a seguito di modifiche della consistenza del Servizio verificata dalla commissione in occasione del rilascio del Certificato;
 11. documentazione integrativa eventualmente richiesta ai fini dell'accertamento della conformità del Servizio.

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI IDONEITÀ PSICO-FISICA ED ATTITUDINALE

1. Per lo svolgimento dell'attività di soccorritore aeroportuale e di addetto antincendio, è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti nella tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

2. Il certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale è rilasciato dal servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito di visita medica effettuata presso il Comando entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La richiesta di visita medica deve essere presentata dal responsabile del Servizio o del Presidio per il tramite del Comando, corredata degli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio di seguito indicati, da effettuarsi entro i due mesi antecedenti la presentazione della richiesta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, convenzionate, autorizzate e parificate alle strutture interne del servizio sanitario nazionale:

VES, Emocromo completo con formula, Piastrine, Glicemia, Azotemia, Creatininemia, Transaminasi GOT, Transaminasi GPT, Bilirubinemia totale e frazionata, Gamma GT, Colesterolemia totale, Colesterolemia LDL, Colesterolemia HDL, Trigliceridemia, Esame urine completo, Esame tossicologico delle urine e alcoluria, Visita medica generale con relazione clinica scritta⁽¹⁾, Elettrocardiogramma a riposo, Spirometria (Curva flusso-volume di massima espirazione ed inspirazione), Visita specialistica ORL corredata della ricerca clinica dei segni spontanei vestibolari, Audiometria tonale refertata dallo specialista ORL, Visita specialistica oculistica con prescrizione lenti (indicando anche il visus naturale per lontano oltre alla correzione diottrica), Esame del fondo oculare, Accertamento psicoattitudinale con giudizio (test di attenzione e test di memoria a breve termine), intervista psicologica corredata di test di personalità⁽²⁾.

⁽¹⁾ Per visita medica generale con relazione clinica scritta s'intende il processo verbale scritto (Anamnesi familiare, Anamnesi personale fisiologica, Anamnesi personale patologica remota e prossima, Esame obiettivo fisico generale, Alterazioni anatomiche e funzionali clinicamente rilevate) rilasciato a seguito di visita medica dal medico specialista internista o da medico legale o da medico del lavoro dipendente di una struttura sanitaria pubblica territoriale o privata purché regolarmente autorizzata, accreditata e convenzionata con il SSN.

⁽²⁾ Nel caso di impedimento all'effettuazione del suddetto accertamento da parte delle strutture sanitarie pubbliche territoriali o private purché regolarmente autorizzate, accreditate e convenzionate con il SSN, dovrà essere prodotto il referto scritto di visita specialistica psichiatrica corredata di test di personalità.

4. Il certificato deve essere rinnovato con la periodicità prevista per il personale volontario iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno; a tal fine la richiesta deve essere presentata dal responsabile del Servizio o del Presidio per il tramite del Comando prima della scadenza della validità. La presentazione della richiesta entro i termini temporali di validità consente la continuazione dello svolgimento dell'attività.



MINISTERO DELL'INTERNO

DM 17 settembre 2014 (Differimento di termini di entrata in vigore del DM 06/08/2014)

(G.U. 20 settembre 2014, n. 219).

Differimento del termine di entrata in vigore del decreto 6 agosto 2014 recante: “Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici”.

Il Ministro dell'interno

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l'art. 2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze inerenti all'elaborazione e all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, e l'art. 3, inerente agli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge;

Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante “Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti”;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252” e, in particolare, l'art. 51, lettera e);

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e, in particolare, l'art. 26, concernente il soccorso aeroportuale e portuale, e l'art. 27, concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e l'art. 35, che abroga l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente la suddivisione in classi degli aeroporti ai fini del servizio antincendio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 recante “Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 20 agosto 2014, con decorrenza 19 settembre 2014;

Tenuto conto che per l'effettiva attuazione del sopra richiamato decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco deve predisporre i provvedimenti attuativi ivi previsti;

Considerato che è in corso di definizione un complesso processo di riordino del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con l'obiettivo di ottimizzare il livello di funzionalità del dispositivo di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di difesa civile;

Ritenuto, pertanto, al fine di salvaguardare l'efficacia dell'attività dell'Amministrazione, di assegnare al predetto decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 un termine di attuazione che consenta, nei necessari tempi tecnici, l'ordinato espletamento delle procedure per l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi;

Decreta

Art. 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 è differita al 19 marzo 2015.



MINISTERO DELL'INTERNO

DM 15 giugno 2015 (Integrazioni al DM 06/08/2014)

(G.U. 26 giugno 2015, n. 146).

Disposizioni integrative al decreto 6 agosto 2014 in materia di «Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici».

Il Ministro dell'interno

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 concernente "disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2014, n. 192;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 2014, n. 219, con il quale si differisce il termine di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014;

Considerato che il regolamento emanato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per la costruzione ed esercizio degli eliporti prevede che per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere esistenti continua ad applicarsi la regolamentazione previgente e per quelle adibite a basi di operazioni HEMS il responsabile dell'infrastruttura deve ottenere dall'ENAC la certificazione di eliporto entro il 31 dicembre 2014;

Atteso che l'attuazione delle suddette previsioni del regolamento dell'ENAC sono state prorogate al 30 giugno 2016 con la disposizione n. 1/DG del 21 gennaio 2015 dell'ENAC;

Ravvisata la necessità di armonizzare la regolamentazione emanata dal Ministero dell'interno con quella dell'ENAC;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 dopo le parole: "piano di addestramento" sono soppresse le parole: "sia di primo inserimento che".
2. All'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - h) al comma 1, lettera c), le parole: "o da un Istruttore in servizio presso la stessa struttura dell'aspirante soccorritore aeroportuale e che abbia svolto almeno cinque anni di attività didattica ai fini del mantenimento dell'operatività dei soccorritori aeroportuali." sono sostituite dalle seguenti: "o da soggetto, individuato dal responsabile del Servizio, che si avvale di personale qualificato ed esperto ed utilizza impianti e strumenti adeguati.";
 - i) al comma 3, dopo le parole: "di altra infrastruttura" sono inserite le seguenti: "di diversa tipologia o di categoria superiore."; e dopo le parole: "di ogni soccorritore aeroportuale." sono inserite le seguenti: "Le modalità di conseguimento dell'aggiornamento dell'abilitazione sono individuate con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.".
3. All'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo le parole: "di istruttore," sono inserite le seguenti: "rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,";
 - b) al comma 2, dopo le parole: "dell'abilitazione" sono inserite le seguenti: "nonché i programmi per la formazione".
4. All'articolo 9 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, lettera a), punto 3, la parola: "si" è sostituita dalle seguenti: "il responsabile";
 - b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "con cui" sono inserite le seguenti: "il responsabile";
5. All'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 le parole: "di cui agli articoli 5, 6, e 8", sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8".

Art. 2

Disposizioni per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e basi per operazioni HEMS



1. Per le seguenti infrastrutture ricadenti nell'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006 si rinvia alle disposizioni di cui al comma 2:
 - a) le elisuperfici in elevazione a servizio di strutture ospedaliere, ubicate su edifici con presenza di personale o degenti;
 - b) le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni HEMS (Helicopter Emergency Medical Service);
 - c) le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere ove si svolgono con continuità operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento.”.
2. Per le elisuperfici di cui al comma 1, è istituito il Servizio secondo le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 . La commissione di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 è presieduta dal Comandante provinciale competente per territorio e composta da due funzionari tecnici dei vigili del fuoco, uno dei quali espleta anche le funzioni di segretario.
3. Per le elisuperfici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 26 ottobre 2007, n. 238, fatta eccezione per le modalità di abilitazione del personale addetto al servizio, che sono regolate dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014, non si applicano alle elisuperfici di cui al comma 1.
5. Per le elisuperfici di cui al comma 1, i compiti dell'istruttore possono essere svolti a cura del responsabile del Servizio.
6. Per le elisuperfici di cui al comma 1, si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014.
7. per le elisuperfici di cui al comma 1, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzati all'emanazione di decreti istitutivi di assistenze antincendio, si concludono con il rilascio del certificato di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014.
8. per le elisuperfici di cui al comma 1, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione di addetto antincendio, si concludono con il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 6.

Art. 3
Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano sino al 30 giugno 2016.
2. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.